CODICE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

LIBRO PRIMO

PROCESSO TRIBUTARIO

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Articolo 1
(*Gli organi della giurisdizione tributaria*)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari con i giudici tributari di pace, dalle corti d'appello tributarie e dalla Sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione.
2. I tribunali tributari, con i giudici tributari di pace, e le corti d'appello tributarie, così come revisionati con queste denominazioni, costituiscono l'aggiornato completo riordino, secondo i principi costituzionali, degli organi della giurisdizione tributaria di cui ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, con i quali già si erano in larga parte revisionate, secondo principi costituzionali le commissioni tributarie disciplinate dal decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e, ancor prima dal regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016 e successive modificazioni.
3. I giudici di cui al comma 1 applicano le norme del presente codice.
4. Solo per quanto non disposto dal presente codice, anche con l'impiego dell'analogia, e sempre che siano compatibili con esso, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. In subordine, all'occorrenza, applicano le norme del codice del processo amministrativo approvato da decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni, sempre se compatibili con le norme del presente codice.

Articolo 2
(*Ambito della giurisdizione tributaria*)

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.
2. Sono demandate altresì ai giudici tributari tutte le controversie catastali.
3. I giudici tributari non hanno giurisdizione sulle controversie che riguardano l'atto di pignoramento e tutti gli altri atti della esecuzione forzata tributaria.

Articolo 3
(*Difetto di giurisdizione del giudice tributario*)

1. Il difetto di giurisdizione è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel primo grado del giudizio.

Articolo 4
(*Regolamento preventivo di giurisdizione*)

1. Finché la causa non sia stata decisa in primo grado, ciascuna delle parti può proporre regolamento di giurisdizione a norma degli articoli 41 e 367 del codice di procedura civile.

Articolo 5
(*Trasferimento dell'azione davanti al giudice tributario*)

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

1. Se dalla Sezione tributaria della Suprema Corte di cassazione o da altro giudice, con pronuncia passata in giudicato, è riconosciuta e dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, l'azione stessa inizialmente proposta è trasferita davanti a questo giudice mediante ricorso nelle forme indicate dall'articolo 41.
2. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato, a pena d'inammissibilità, soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che ha riconosciuto e ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario ed entro il termine perentorio di tre mesi da quando la pronuncia stessa è passata in giudicato.
3. Nel giudizio introdotto a norma dei commi 1 e 2, fermi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se inizialmente proposta davanti al giudice tributario, tutte le parti possono rimodulare le rispettive difese, adeguandole a quelle proprie del processo tributario, ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute.
4. Le parti, a loro richiesta, sono rimesse in termini nei casi di errore scusabile ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile.
5. I provvedimenti cautelari emessi nel giudizio davanti al giudice inizialmente adito conservano la loro efficacia, salvo che, su istanza della parte interessata, vengano revocati o modificati dal giudice tributario a norma dell'articolo 121.

CAPO II
DELLA COMPETENZA DEI GIUDICI TRIBUTARI

Articolo 6
(*Competenza per territorio dei giudici tributari di primo grado*)

1.I giudici tributari di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti dell'ente fiscale, autore dell'atto impugnato, che ha sede nel loro distretto, facendo salve le disposizioni di cui agli articoli 156 e 157.

Articolo 7
(*Competenza per territorio dei giudici tributari di secondo grado*)

1. I giudici tributari di secondo grado sono competenti per le impugnazioni ammesse avverso le decisioni dei giudici tributari di primo grado che hanno sede nella loro circoscrizione, facendo salve le disposizioni di cui agli articoli 156 e 157.

Articolo 8
(*Incompetenza dei giudici tributari*)

1. La competenza dei giudici tributari è inderogabile.
2. L'incompetenza è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado davanti al giudice tributario al quale il vizio si riferisce.
3. Quando un giudice tributario declina la propria competenza indica il giudice tributario che ritiene competente. L'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice tributario indicato come competente non sono contestabili da parte di quest'ultimo se il processo è riassunto davanti ad esso su istanza di parte nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della pronuncia declinatoria di competenza.
4. Quando la riassunzione avviene nel termine indicato al comma 3, il processo continua davanti al nuovo giudice; in caso contrario, si estingue.

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

5. Nei confronti delle pronunce dei giudici tributari non sono ammessi i regolamenti di competenza previsti dal codice di procedura civile, né si applicano, neanche per analogia, le relative disposizioni.
6. Avverso la pronuncia del giudice tributario che declina la competenza a favore di altro giudice tributario non è ammessa nessuna impugnazione (né reclamo, né appello, né ricorso per revocazione e per cassazione) da parte di chi ha provveduto alla riassunzione di cui al comma 4.
7. Salvo quanto previsto al comma 6, l'impugnazione avverso la pronuncia declinatoria della competenza non è proponibile oltre il termine di un mese dalla comunicazione dell'anzidetta pronuncia, nel testo integrale, che dev'essere data dalla cancelleria entro cinque giorni dalla pubblicazione.
8. L'impugnazione proposta a norma del comma 7 interrompe il termine per la riassunzione sino alla comunicazione della pronuncia sull'impugnazione stessa.

CAPO III
ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI

Articolo 9
(*Astensione obbligatoria dei giudici tributari*)

1.Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nella stessa causa o in altra controversia su identica questione;
b) se è coniuge o è parte dell'unione civile di una delle parti o di alcuno dei difensori;
c) se egli stesso o il coniuge o la parte dell'unione civile è parente fino al quarto grado o affine fino al primo grado di una delle parti o di alcuno dei difensori;
d) se egli stesso o il coniuge o la parte dell'unione civile è convivente o è commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
e) se egli stesso o il coniuge o la parte dell'unione civile ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei difensori;
f) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ne ha conosciuto come giudice in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato attività di consulenza;
g) se è, o è stato, tutore, curatore, amministratore di sostegno, rappresentato o rappresentante volontario di una delle parti.
2. L'obbligo di astensione sussiste altresì per i giudici tributari che abbiano avuto conoscenza della causa quali componenti di commissioni per l'ammissione al gratuito patrocinio di una delle parti.
3. I giudici tributari devono astenersi se hanno, o hanno avuto, anche indirettamente, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione professionale con una delle parti.

Articolo 10
(*Astensione facoltativa dei giudici tributari*)

1. Al di fuori dei casi indicati all'articolo 9, qualora sussistano gravi ragioni di convenienza, il giudice tributario può chiedere al capo dell'ufficio giudiziario di cui fa parte l'autorizzazione ad astenersi.
2. Se l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio giudiziario superiore.

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

Articolo 11

(*Ricusazione dei giudici tributari*)

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può chiederne la ricusazione, mediante istanza del difensore o della parte stessa, contenente, a pena d'inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici e dei relativi mezzi di prova.
2. L'istanza per la ricusazione di un giudice tributario, a pena d'inammissibilità, deve essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome del giudice che prenderà parte all'udienza. In caso contrario, l'istanza di ricusazione, sempre a pena d'inammissibilità, può essere presentata anche mediante dichiarazione orale, non oltre l'inizio della relazione di cui all'articolo 61, comma 1. Della dichiarazione orale deve essere dato atto a verbale, facendo in esso risultare la sottoscrizione del ricusante.
3. Qualora l'istanza, anche ad un sommario esame, appaia manifestamente inammissibile o infondata, il giudice investito della decisione con ordinanza dispone che il processo prosegua.
4. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il giudice ricusato, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa sostituzione, da parte del capo dell'ufficio giudiziario, del giudice ricusato, che deve essere personalmente sentito, assunte, ove occorra, le prove offerte da tutte le parti interessate.
5. Il provvedimento reso sull'istanza contiene la pronuncia sulle spese e può contenere la condanna della parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro mille.
6. Se l'istanza di ricusazione è accolta, sono nulli tutti gli atti compiuti con la partecipazione del giudice ricusato. La nullità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

CAPO IV

DEI POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Articolo 12

(*Potere decisorio del giudice tributario*)

1. Il giudice tributario ha il potere di annullare, in tutto o in parte, gli atti indicati nell'articolo 43 nei limiti della domanda.
2. Qualora l'atto impugnato consista nel diniego, espresso o tacito, di una domanda di restituzione o rimborso, il giudice tributario, conseguentemente all'annullamento del diniego, condanna la parte soccombente al pagamento della somma da restituire o rimborsare, con rivalutazione ed interessi, se richiesti.
3. Il giudice tributario, davanti al quale siano impugnati provvedimenti irrogativi di sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, qualora ritenga che la violazione delle norme poste a base di questi provvedimenti potesse essere giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme stesse, annulla, in quanto non applicabili, le sanzioni irrogate.
4. Spetta al giudice tributario il potere di pronunciare la condanna alle spese di giudizio, al pagamento di sanzioni pecuniarie specificamente previste dalle norme processuali, nonché

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

al risarcimento dei danni consequenziali alla violazione di queste norme nei soli casi da dette norme previsti.
5. Nei soli casi previsti nei commi 2 e 4 le pronunce del giudice tributario costituiscono titoli esecutivi.

Articolo 13
(*Potere cautelare del giudice tributario*)

1. Il giudice tributario, al fine di preservare l'effettività delle decisioni rese a norma dell'articolo 12, ha il potere di anticiparne gli effetti, quando la domanda, ad una sommaria delibazione, non appaia manifestamente infondata e sussista il timore, concreto ed attuale, che possano derivare danni gravi e irreparabili al destinatario dell'atto impugnato.
2. Il potere cautelare riconosciuto al giudice tributario a norma del comma 1 è esercitato secondo le disposizioni contenute nel capo II del titolo V.

Articolo 14
(*Potere cognitorio del giudice tributario*)

1. Il giudice tributario conosce e risolve in via meramente incidentale ogni questione rilevante ai fini della decisione della controversia oggetto di giudizio, anche se la questione delibata appartiene alla giurisdizione di altro giudice in via principale, fatta soltanto eccezione per le questioni in materia di querela di falso e per le questioni sullo stato o sulla capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio, che possono essere decise solo in via principale dal giudice ordinario, con valenza generalizzata, dovendo in questi casi il giudice tributario applicare gli articoli 71 e 72.
2. Il giudice tributario, se ritiene illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, e ai soli fini della relativa decisione, indipendentemente dall'eventuale impugnazione dell'atto stesso principalmente proposta davanti al giudice a cui spetta il potere di pronunciarne l'annullamento.

Articolo 15
(*Potere istruttorio del giudice tributario*)

1. Il giudice tributario pone a fondamento della decisione i fatti allegati dalle parti, che non siano stati oggetto di specifica contestazione dalle controparti costituite in giudizio o di cui sia acquisita la prova secondo le disposizioni seguenti.
2. Il giudice tributario, nei limiti dei fatti allegati dalle parti e al fine di verificarne la verità, esercita tutti i poteri istruttori di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e di chiarimenti che la legge riconosce agli enti fiscali che hanno emesso gli atti oggetto d'impugnazione.
3. Non sono ammessi l'interrogatorio formale, i giuramenti, decisorio e suppletorio, la prova testimoniale tipica disciplinata dagli articoli 244 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Il giudice tributario può chiedere con comunicazione di cancelleria alle parti in causa ed a soggetti terzi, puntuali informazioni scritte su precisi elementi fattuali quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, anche d'ufficio. A tal fine predispone un apposito questionario cui il destinatario è tenuto a rispondere senza indugio, munendolo di firma

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

elettronica o di sottoscrizione gratuitamente autenticata da qualsiasi notaio, cancelliere o segretario comunale, in esenzione da qualsiasi costo e tributo con la causale *"per ragioni di giustizia"*. Tale questionario può essere restituito alla cancelleria del giudice richiedente anche a mezzo pec o per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevuta di ritorno; le risultanze acquisite sono liberamente valutate dal giudice tributario. Lo stesso giudice tributario richiedente può condannare con decreto chi ha rifiutato o ritardato la risposta, al pagamento di una sanzione pecuniaria non superiore ad euro mille; deve altresì riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare o di controllo su di chi ha negato l'autenticazione della sottoscrizione.

5. Il giudice tributario, se le ritiene rilevanti, può liberamente valutare le informazioni di terzi fornite dalle parti, per quanto possibile, nelle forme di cui al comma 4.

6. Il giudice tributario, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, ritenuti indispensabili per la decisione, può nominare consulenti tecnici, ai quali, e per i quali compiti ad essi affidati, si applica la disciplina prevista dal codice di procedura civile.

7. Il giudice tributario, collegialmente composto, con ordinanza motivata, può delegare il compimento di singoli atti istruttori ad uno dei suoi componenti, il quale, adempiendo all'incarico, nel termine specificamente stabilito, deve attenersi alle prescrizioni contenute nell'ordinanza stessa, provvedendo a redigere apposito processo verbale delle attività svolte, anche senza la presenza del cancelliere, in contraddittorio con tutte le parti, depositandolo subito dopo in cancelleria.

CAPO V
AUSILIARI DEL GIUDICE TRIBUTARIO
Articolo 16
(*Ausiliari del giudice tributario*)

1. Le attività svolte nel processo civile dai cancellieri o dagli ufficiali giudiziari sono affidate nei processi davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado al personale dei relativi uffici di cancelleria, secondo le specifiche competenze interne di ognuno di essi.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 il personale delle cancellerie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie collabora con i rispettivi presidenti e con tutti i giudici che ne fanno parte.

CAPO VI
DELLE PARTI E DEI LORO DIFENSORI
Articolo 17
(*Le parti del processo tributario*)

1. Sono parti del processo tributario, rispettivamente, l'ente fiscale autore dell'atto impugnato, e chiunque ne sia destinatario. Con l'espressione "enti fiscali" s'intendono e si comprendono indistintamente tutte le agenzie fiscali, gli agenti della riscossione, gli enti locali, i soggetti gestori iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di Province e Comuni, e qualsiasi altro soggetto dotato di poteri impositivi,

sanzionatori ed esattivi relativamente a tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, nonché di accertamento catastale, come previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2.
2. E' parte del processo tributario anche chi succede ad uno dei soggetti indicati nel comma 1.
3. Sono parti altresì coloro che nel processo tributario intervengono volontariamente, su istanza di una delle parti originarie o per ordine del giudice, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 18

(*Capacità di stare in giudizio*)

1. L'ente fiscale che ha emesso l'atto impugnato sta in giudizio e si difende autonomamente, nella persona di chi ne ha la rappresentanza o di proprio funzionario dipendente da esso generalmente o specificamente delegato ovvero da chi ha la rappresentanza della struttura territoriale sovraordinata che abbia esercitato i propri poteri sostitutivi o avocativi secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno.
2. Soltanto le parti diverse da quelle indicate nel comma 1 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.

Articolo 19

(*I difensori delle parti*)

1. Tutte le parti diverse dagli enti fiscali debbono essere rappresentate e assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. La difesa tecnica non è obbligatoria soltanto per le controversie di valore inferiore ad euro cinquemila. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative soltanto agli interessi liquidati oppure alle sanzioni pecuniarie irrogate, il valore è costituito dalla somma di ognuno di questi.
3. Sono abilitati alla difesa tecnica davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado, gli avvocati, ed i dottori commercialisti, se iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché gli esperti contabili, limitatamente alla Sezione A dell'apposito albo.
4. Sono abilitati alla difesa nei giudizi di primo e di secondo grado aventi ad oggetto solo controversie catastali, anche gli ingegneri, e gli architetti se iscritti nei rispettivi albi professionali.
5 Davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado, oltre a quelli indicati ai commi 3 e 4, possono svolgere attività difensiva soltanto i soggetti ai quali l'abilitazione alla difesa tecnica tributaria è espressamente riconosciuta dalla legge, nei limiti previsti dalla legge medesima.
6. Davanti al giudice tributario di terzo grado la difesa è riservata ai soli avvocati iscritti nell'apposito albo.
7. I soggetti abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari possono difendersi personalmente nelle controversie che li riguardano.
8. Ai difensori di cui ai commi precedenti l'incarico alla difesa è conferito dalla parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. L'incarico può essere conferito anche mediante apposita procura in calce o a margine di un qualsiasi atto del processo, nel qual

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso difensore abilitato incaricato. All'udienza l'incarico può essere conferito oralmente, dandosene atto a verbale.
9. L'incarico al difensore può essere sempre revocato dalla parte che l'ha conferito e il difensore può sempre rinunciare ad esso con dichiarazione scritta depositata in cancelleria o resa in udienza, dandosene atto a verbale.
10. La revoca e la rinuncia non hanno effetto per le altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, a norma del comma 8.
11. L'articolo 93 del codice di procedura civile si applica ai soli difensori con procura di cui al comma 3.
12. L'ente fiscale può essere rappresentato ed assistito in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, secondo quanto disposto dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, e successive modificazioni ed integrazioni.
13. L'articolo 182 del codice di procedura civile si applica con efficacia retroattiva, fatte però salve le inammissibilità già verificatesi nei casi previsti dalla legge.

Articolo 20
(*Doveri delle parti e dei loro difensori*)

1. Le parti e i difensori devono comportarsi con lealtà e probità.
2. Se i difensori delle parti non ottemperano al dovere di cui al comma 1, il giudice tributario deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare o di controllo su di essi.
3. Le parti e i difensori non possono usare espressioni sconvenienti ed offensive.
4. Salvo quanto disposto dal comma 2, il giudice tributario, in ogni stato e grado del processo, può disporre con ordinanza che si cancellino eventuali espressioni sconvenienti ed offensive usate dalle parti. Inoltre, con la pronuncia che decide la causa, il giudice tributario può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale quando le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa.

Articolo 21
(*Spese di giudizio*)

1. Il giudice tributario condanna con sentenza le parti soccombenti alle spese di giudizio.
2. Nel pronunciare la condanna di cui al comma 1 il giudice tributario può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se ritenute superflue o eccessive.
3. Il giudice tributario, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, causate all'altra parte trasgredendo ai doveri di cui all'articolo 20.
4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato tributario, i compensi del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
5. Nella liquidazione delle spese il giudice tributario si attiene alle tariffe professionali se previste o, in mancanza, alla tariffa più bassa tra quelle esistenti.
6. Per le spese a favore degli enti fiscali, che non si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

compensi, e con l'esclusione di spese generali e altri accessori. La riscossione delle spese liquidate a favore degli enti fiscali avviene mediante iscrizione a ruolo.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere motivate in apposito capo di pronuncia autonomamente impugnabile anche in sede di legittimità.
8. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice tributario, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche in via equitativa, nella sentenza stessa.
9. Se viene accertata l'inesistenza della pretesa per cui è stata eseguita una misura cautelare o di garanzia o sono stati compiuti atti di esecuzione forzata, il giudice tributario, su istanza della parte danneggiata, condanna l'altra parte, che abbia posto in essere le misure e gli atti di cui sopra senza la normale prudenza, liquidandoli anche in via equitativa.
10. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte, restano a carico di quest'ultima le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, liquidate anche in via equitativa, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.

CAPO VII
DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE

Articolo 22
(*Azione di annullamento*)

1. L'azione per l'annullamento di ogni atto autonomamente impugnabile si propone nel termine di cui all'articolo 45.
2. Nell'atto introduttivo del giudizio devono essere dedotti tutti i motivi per i quali si chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
3. E'ammessa la proposizione di motivi aggiunti solo nei limiti di cui all'articolo 53.

Articolo 23
(*Giudizio tributario con pluralità di parti*)

1. Se l'atto impugnato è destinato a più soggetti, tutti debbono partecipare al processo che ne costituisce oggetto.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre ricorso separatamente o collettivamente. Nel primo caso i ricorsi debbono essere riuniti in un unico processo. Se qualcuno dei soggetti co-destinatari dell'atto impugnato non ha proposto ricorso, salvo che sia intervenuto volontariamente in giudizio, dev'essere chiamato in causa per ordine del giudice nel termine fissato a pena di decadenza.
3. Salvo quanto previsto nel comma 2, le parti chiamate coattivamente o intervenute volontariamente nel processo tributario non possono impugnare autonomamente l'atto che ne forma oggetto se per esse al momento della loro costituzione in giudizio è già decorso il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto stesso.

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

4. Fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3, il giudice tributario, se ritiene che dal processo possano derivare pregiudizi a terzi, ne può ordinare la chiamata in giudizio a cura di una delle parti entro un termine a pena di decadenza.
5. In caso d'inottemperanza all'ordine del giudice il processo si estingue.
6. Gli atti d'intervento volontario e di chiamata in causa su istanza di parte o per ordine del giudice debbono contenere la succinta esposizione dello svolgimento del processo con la specifica indicazione di quanto ne forma oggetto.
7. Dopo la notifica gli atti d'intervento volontario o coatto sono depositati nella cancelleria del giudice adito entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa a norma dell'articolo 48. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3 vale la data di notifica e non quella di deposito. Il deposito equivale ad atto di costituzione in giudizio.

Articolo 24

(*Cumulo soggettivo e cumulo oggettivo*)

1. Avverso ciascun atto autonomamente impugnabile chi ne è destinatario ha l'onere di presentare separatamente o collettivamente ricorso, a pena d'inammissibilità.
2. Soltanto nel caso che nello stesso documento si contengano più atti autonomamente impugnabili o qualora l'atto impugnabile sia riproduttivo di altro atto precedentemente emesso, è consentita l'impugnazione cumulativa degli atti medesimi. Ai fini della competenza va fatto riferimento all'ultimo atto e all'ente fiscale che ne è l'autore.

CAPO VIII

GLI ATTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Sezione I

DELLE FORME DEGLI ATTI IN GENERALE

Articolo 25

(*Le forme degli atti in generale*)

1. Gli atti del processo tributario, salvo che la legge prescriva forme determinate, possono essere compiuti nelle forme più idonee al raggiungimento del loro tipico scopo.
2. E'obbligatorio l'uso della lingua italiana salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali.
3. Il giudice tributario, ove occorra, può disporre la traduzione asseverata di documenti scritti in lingua diversa da quella italiana, ponendo le relative spese a carico della parte interessata.

Articolo 26

(*Gli atti di parte*)

1. Gli atti di parte del processo, salvo quanto specificamente previsto per alcuni di essi, debbono indicare, in modo chiaro e preciso, il loro contenuto e debbono essere autograficamente sottoscritti, o muniti di firma digitale, tanto negli originali, quanto nelle copie, dalla parte da cui provengono o dal suo difensore.

Articolo 27

(*Processo verbale*)

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

1. Il processo verbale contiene l'indicazione delle persone presenti, delle condizioni di tempo e di luogo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti e delle attività svolte, nonché, in specie, delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti e delle disposizioni date dal giudice.
2. Il processo verbale è redatto dal cancelliere, sotto la direzione del giudice. Per le attività processuali che si svolgono senza la presenza del cancelliere il processo verbale è redatto dal giudice di minore anzianità.
3. Il processo verbale, dopo la sua lettura su richiesta di una parte presente, è sottoscritto da chi lo redige e dal giudice che ha diretto l'attività processuale. Il processo verbale fa prova sino a querela di falso di quanto in esso rappresentato.

Sezione II

DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Articolo 28

(*I provvedimenti del giudice tributario*)

1. La legge stabilisce in quali casi il giudice tributario pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
2. Ove la legge non contenga espressa indicazione circa la forma dei provvedimenti del giudice tributario, questi possono essere dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro tipico scopo.
3. Delle attività collegialmente svolte dal giudice tributario può essere redatto sommario processo verbale, ove uno dei componenti del collegio lo richieda, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988 n. 117.

Articolo 29

(*Contenuto della sentenza*)

1. La sentenza è pronunciata <<In nome del popolo italiano>> ed è intestata alla <<Repubblica italiana>>.
2. La sentenza deve contenere:
a) l'indicazione dei componenti del collegio, delle parti e dei rispettivi difensori, se vi sono:
b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
c) la precisa enunciazione delle domande, delle eccezioni e delle difese delle parti;
d) il dispositivo della decisione:
e) la succinta indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
f) la data della deliberazione;
g) la sottoscrizione del giudice monocratico che l'ha pronunciata o, in caso di giudice collegialmente composto, del presidente e dell'estensore, che non sia lo stesso presidente.
3. Qualora il presidente non possa sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento sopravvenuto alla deliberazione, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, dando atto, prima della sua sottoscrizione, dell'intervenuto impedimento. Se l'evento impeditivo riguarda l'estensore, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché, prima della sua sottoscrizione, sia fatta menzione dell'impedimento dell'estensore.

Articolo 30

(*Contenuto dell'ordinanza*)

1. La forma dell'ordinanza è adottata soltanto per i provvedimenti del giudice tributario di merito che non decidono le controversie.
2. L'ordinanza, anche se collegiale, è sottoscritta soltanto dal presidente del collegio.
3. L'ordinanza, brevemente motivata, è pronunciata in udienza, inserendola nel processo verbale, o fuori udienza, su foglio separato, munito della data e della sottoscrizione di cui al comma 2; è integralmente comunicata alle parti con apposito avviso ed inserita nel fascicolo d'ufficio.

Articolo 31

(*Contenuto del decreto*)

1. Il decreto è pronunciato dal giudice tributario nei soli casi previsti dalla legge o negli altri casi in cui per il provvedimento non siano previste le forme della sentenza o dell'ordinanza.
2. Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il decreto non è motivato.
3. Il decreto, autonomamente datato e sottoscritto, è disposto in calce o a margine alla richiesta, formulata per iscritto dalla parte; se è pronunciato in udienza va inserito nel processo verbale, se è emesso fuori udienza, va redatto su foglio separato, che fa parte del fascicolo d'ufficio, con le medesime forme e comunicazioni previste per l'ordinanza dall'articolo 30, comma 3.

Articolo 32

(*Pubblicazione della sentenza*)

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella cancelleria del giudice tributario che l'ha pronunciata entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il cancelliere ne fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sull'originale della sentenza la propria firma e la data.

Articolo 33

(*Comunicazione dei provvedimenti del giudice*)

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato a tutte le parti costituite dalla cancelleria del giudice tributario che l'ha pronunciata entro cinque giorni dal deposito.
2. Le ordinanze ed i decreti pronunciati in udienza ed inseriti nel processo verbale, si ritengono conosciuti dalle parti presenti. Chiunque ne abbia interesse può chiederne copia.
3 Le ordinanze ed i decreti emessi fuori dall'udienza sono integralmente comunicati alle parti costituite entro cinque giorni dal deposito.
4. I decreti del giudice tributario sono comunicati alle parti costituite nei soli casi previsti dalla legge.

Sezione III

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI DI AVVISI ED ATTI

Articolo 34

(*Comunicazioni degli avvisi processuali)*

1. La comunicazione consiste nella trasmissione diretta dell'avviso dall'autore al suo destinatario, che ne rilascia ricevuta, o per posta in plico senza busta raccomandato con

avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto di quanto comunicato.
2. La comunicazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data di spedizione come formalmente certificata dall'ente postale, anche telematicamente, mentre i termini che hanno inizio dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'avviso è ricevuto dal destinatario.
3. La comunicazione può essere eseguita anche con le procedure previste per la notificazione.

Articolo 35
(*Notificazione degli atti processuali*)

1. La notificazione consiste nella trasmissione dell'atto dall'autore al suo destinatario tramite l'intermediazione di un soggetto terzo, avente la qualità di agente della notificazione, che dell'attività svolta redige e sottoscrive apposita esaustiva relazione di notifica in calce all'originale ricevuto dal destinatario ed alla copia restituita al notificante dell'atto stesso.
2. Agente della notificazione è l'ufficiale giudiziario. Gli enti fiscali per le notifiche dei loro atti processuali possono avvalersi anche di altri soggetti, che rivestono a norma di legge la qualità di messo comunale o di messo speciale, appositamente autorizzato dagli enti fiscali secondo l'ordinamento interno dei medesimi.
3. La notificazione eseguita dall'agente della notificazione vale per il notificante dal momento in cui l'atto è consegnato allo stesso agente, che, se richiesto, ne rilascia ricevuta, indicandone la data.
4. La notificazione eseguita da soggetto diverso dall'ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale, si considera eseguita nella data di spedizione come formalmente certificata dall'ente postale, anche telematicamente, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto dal suo destinatario.
5. La notificazione è giuridicamente inesistente se manca la relazione di notifica o la stessa non è sottoscritta anche soltanto nella copia.
6. Salvo quanto previsto nel presente articolo e nell'articolo 36, le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte secondo le disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Articolo 36
(*Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni*)

1. Le comunicazioni degli avvisi e le notificazioni degli atti del processo tributario sono eseguite nel domicilio eletto, o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte destinataria al momento della sua costituzione in giudizio.
2. Le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede hanno effetto decorsi dieci giorni dopo quello in cui ne è stata data apposita comunicazione scritta alla cancelleria del giudice tributario adito e alle altre parti costituite.
3. L'elezione di domicilio e l'indicazione della residenza e della sede hanno effetto anche oltre il grado in cui sono state formulate.

4. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la comunicazione degli avvisi o la notificazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la cancelleria del giudice tributario dove è iscritto il processo di cui l'avviso o l'atto fa parte.

Articolo 37

(*Comunicazioni e notificazioni per via telematica*)

1. Ove ne ricorrano i presupposti, le comunicazioni degli avvisi e le notificazioni degli atti processuali tributari sono effettuate per via telematica, secondo quanto disposto dall'articolo 143.

Sezione IV

DEI TERMINI

Articolo 38

(*Computo dei termini*)

1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.
2. Quando la legge fa espresso riferimento a termini liberi resta escluso dal computo anche il giorno finale.
3. Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune, senza tener conto del numero dei giorni.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 valgono anche per il computo dei termini a ritroso.

Articolo 39

(*Proroga dei termini*)

1. Se il termine scade nella giornata di sabato o in giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente che non sia, né sabato, né giorno festivo.

Articolo 40

(*Sospensione dei termini*)

1. Ai termini del processo tributario, compreso quello per la proposizione del ricorso, si applica la sospensione durante il periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO SECONDO
IL PROCESSO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO

CAPO I

INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

Sezione I

IL RICORSO

Articolo 41

(*Il ricorso*)

1. Il processo tributario è introdotto con ricorso davanti al giudice tributario adito.
2. Il ricorso contiene l'indicazione:

a) del giudice tributario adito;

b) del ricorrente e del suo difensore, se obbligatorio, con la precisazione dell'ordine professionale di appartenenza;
c) del soggetto nei cui confronti è diretto;
d) dell'atto impugnato;
e) dell'oggetto della domanda;
f) dei motivi.
3. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 il ricorso è inammissibile.
4. Il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto dal ricorrente, nei casi consentiti dall'articolo 19, comma 2, o dal suo difensore abilitato. L'incarico al difensore deve essere conferito a norma dell'articolo 19 e lo stesso deve risultare nel ricorso a pena d'inammissibilità.
5. Le parti non munite di difensore, nei casi consentiti, e i difensori sono onerati dell'indicazione in ricorso del proprio codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'omissione o l'assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.
6. Nel ricorso la parte ricorrente deve indicare anche la residenza o la sede o il domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni sono omesse o risultano assolutamente incerte si applica l'articolo 36, comma 4.

Articolo 42
(*Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile*)
1. Il ricorso che sia stato dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

Articolo 43
(*Atti impugnabili*)
1. Sono atti autonomamente impugnabili:
a) gli avvisi di accertamento dei tributi;
b) gli avvisi di liquidazione dei tributi;
c) i provvedimenti irrogativi delle sanzioni;
d) gli atti previsti dall'articolo 29, comma 1, lett. *a)*, primo alinea, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
e) gli atti previsti dall'articolo 29, comma 1, lett. *a)*, secondo alinea, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
f) i ruoli e le cartelle di pagamento;
g) le ingiunzioni di pagamento;
h) le intimazioni di pagamento;
i) le iscrizioni d'ipoteca disposte dall'ente fiscale secondo le disposizioni di legge che le riguardano;

l) i fermi di beni mobili registrati disposti dall'ente fiscale secondo le disposizioni di legge che li riguardano;
m) gli atti relativi alle operazioni catastali;
n) i dinieghi o le revoche di agevolazioni;
o) i rigetti di domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;
p) i rifiuti espressi o taciti di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
q) i dinieghi delle istanze di autotutela nei casi previsti dalla legge;
r) tutti gli altri atti per i quali la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari.
2. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1 non sono impugnabili autonomamente.
3. Ognuno degli atti di cui al comma 1 può essere impugnato solo per vizi propri. Costituisce vizio proprio dell'atto da impugnare la mancata o invalida notificazione dell'atto presupposto che per legge avrebbe dovuto essere notificato prima dell'atto successivamente notificato e da impugnare.

Articolo 44
(*Modalità di proposizione del ricorso*)

1. Il ricorso si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o attraverso la spedizione diretta del ricorso stesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o, anche, mediante consegna diretta dal ricorrente all'ente fiscale autore dell'atto impugnato, che ne rilascia ricevuta.
2. Il ricorso è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è proposto, oltre ad un esemplare destinato per la costituzione in giudizio davanti al giudice adito.

Articolo 45
(*Termine per la proposizione del ricorso*)

1. Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di restituzione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *p)*, è improcedibile fino al novantesimo giorno successivo alla domanda di restituzione, che deve essere stata presentata entro i termini decadenziali previsti da ciascuna legge d'imposta; tale ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dallo spirare del termine dilatorio di novanta giorni sopra indicato.
4. Se le leggi d'imposta non prevedono alcun specifico termine decadenziale per la domanda di restituzione, la stessa va presentata non oltre due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Sezione II
LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI

Articolo 46
(*Costituzione in giudizio del ricorrente*)

1. Il ricorrente entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di spedizione diretta del

ricorso a mezzo del servizio postale, ovvero dalla data di consegna diretta del ricorso all'ente fiscale, a pena d'inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari del ricorso, con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario o con la ricevuta di spedizione e con l'avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale o con la ricevuta di consegna diretta all'ente fiscale. Qualora l'ufficio postale non restituisca per tempo l'avviso di ricevimento il ricorrente dovrà chiederne il duplicato all'ufficio postale e depositarlo o trasmetterlo per posta con le modalità di cui sopra. Qualora l'ufficio postale non provveda sulla richiesta di duplicato, il ricorrente potrà chiedere di essere rimesso in termini a norma dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, ove ne ricorrano i presupposti.
2. L'inammissibilità del ricorso di cui al comma 1 è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio.
3. In caso di spedizione diretta a mezzo di servizio postale o di consegna diretta del ricorso, la conformità tra l'esemplare del ricorso depositato e quello consegnato o spedito deve risultare da un'apposita attestazione in tutti gli esemplari del ricorso apposta in calce ad ognuno di essi e sottoscritta dal difensore. Qualora l'esemplare del ricorso depositato in cancelleria non sia conforme a quello consegnato o spedito, il ricorso è inammissibile e si applica quanto disposto al comma 2.
4. All'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, oltre a un esemplare sottoscritto del ricorso e alla relativa documentazione di avvenuta presentazione di cui al comma 1, deposita il proprio fascicolo con l'originale o la copia dichiarata conforme dell'atto impugnato, se notificato, con gli originali o le copie dei documenti che ha dichiarato di produrre nel ricorso.
5. Se sorgono contestazioni sulla corrispondenza delle copie agli originali dei documenti il giudice può ordinare alla parte che li detiene di esibire gli originali.

Articolo 47
(*Costituzione in giudizio della parte resistente*)

1. La parte nei cui confronti è stato proposto ricorso si costituisce in giudizio entro sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, ricevuto a mezzo del servizio postale o consegnato direttamente nei casi consentiti.
2. La costituzione in giudizio della parte resistente è eseguita mediante deposito o invio per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento presso la cancelleria del tribunale tributario adito del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti in originale o in copia in esse prodotti, in tanti esemplari quante sono le parti ricorrenti.
3. Le controdeduzioni devono essere sottoscritte da chi ha la rappresentanza della parte resistente o da soggetto delegato mediante contestuale allegazione dell'atto di delega, conforme alle disposizioni interne della parte resistente. Qualora la parte resistente venga difesa da un difensore abilitato, nelle controdeduzioni deve risultare il conferimento dell'incarico a norma dell'articolo 19, comma 8.

4. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese prendendo specifica posizione su tutti i motivi dedotti dal ricorrente e in esse debbono essere proposte, altresì, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio nonché l'eventuale richiesta d'intervento in causa di terzi.
5. In caso di costituzione in giudizio oltre il termine di cui al comma 1, operano nei confronti della parte resistente le preclusioni derivanti dalla mancata costituzione tempestiva in giudizio.
6. Nel processo tributario non si applicano le disposizioni del processo civile relative alla contumacia.

Articolo 48

(*Costituzione in giudizio di altri soggetti*)

1. Nei casi di giudizio tributario con pluralità di parti, tutte le parti diverse da quelle ricorrenti o resistenti si costituiscono in giudizio osservando per quanto compatibili le formalità di cui agli articoli precedenti.
2. Chi provvede alla chiamata in causa di terzi deve depositare l'atto di chiamata, con la prova della notifica ai sensi degli articoli 35 e seguenti, e i documenti eventualmente prodotti entro trenta giorni dalla data della notifica.

Sezione III

ISCRIZIONE A RUOLO E FORMAZIONE DEI FASCICOLI

Articolo 49

(*Iscrizione a ruolo della causa*)

1. La cancelleria del giudice tributario iscrive a ruolo la causa all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, che deve presentare apposita nota d'iscrizione a ruolo, compilando il modello precostituito e provvedendo al versamento del contributo unificato tributario nella misura e sotto le comminatorie di cui alle speciali disposizioni di legge in materia.
2. Quanto previsto dal comma 1 si applica anche nel caso che l'iscrizione a ruolo sia fatta per prima dalla parte resistente.

Articolo 50

(*Formazione del fascicolo d'ufficio*)

1. All'atto dell'iscrizione a ruolo la cancelleria del giudice tributario forma il fascicolo d'ufficio del processo nel quale devono essere inseriti, sempre a cura della cancelleria, tutti i fascicoli delle parti, con i relativi atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, i verbali di udienza, le ordinanze, i decreti ed una copia autentica della sentenza. La cancelleria controlla che non entrino a far parte del fascicolo d'ufficio minute di delibere o appunti redatti nel segreto della camera di consiglio nonché il sommario processo verbale di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.

Articolo 51

(*Fascicoli di parte*)

1. Le parti riuniscono i propri atti e i documenti da essi prodotti in apposito fascicolo cronologicamente ordinato.
2. I fascicoli di parte vengono inseriti a cura della cancelleria nel fascicolo d'ufficio.
3. I fascicoli delle parti, con i relativi atti e documenti, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti solo al termine del processo.

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

4. Le parti hanno diritto di estrarre copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli delle parti e nel fascicolo d'ufficio.
5. Le cancellerie dei giudici tributari provvedono al rilascio delle copie autentiche degli atti e documenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e da appositi regolamenti interni.
6. Decorso un triennio dal passaggio in giudicato della sentenza, o dall'estinzione del giudizio, i fascicoli cartacei non ritirati dalle parti sono distrutti.

Articolo 52

(*Produzione di documenti*)

1. I documenti che le parti dichiarano di produrre debbono essere allegati negli atti di parte in cui sono elencati, ed insieme ad essi depositati o inviati per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevuta di ritorno.
2. Se prodotti separatamente, i medesimi documenti debbono essere elencati ed allegati ad apposita nota, sottoscritta ai sensi degli articoli 41, comma 4 o 47, comma 3, ed insieme ad essa depositati o inviati per posta come indicato al comma precedente, in tanti esemplari quante sono le parti costituite, oltre a due esemplari destinati al fascicolo d'ufficio.

Sezione IV

MOTIVI AGGIUNTI

Articolo 53

(*Termine per la proposizione di motivi aggiunti*)

1. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dalla produzione di documenti non conosciuti dalla parte, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la parte interessata ha avuto conoscenza del deposito o del ricevimento a mezzo posta dei documenti nel fascicolo d'ufficio.
2. La cancelleria attesta nel fascicolo d'ufficio l'avvenuta conoscenza dei documenti indicando la data in cui è avvenuta e la persona che l'ha ricevuta, che ne deve sottoscrivere l'attestazione.
3. Nel caso di ritiro di copia dell'atto in cui sono indicati i documenti prodotti si presume l'avvenuta conoscenza dei documenti stessi dalla data del ritiro dell'atto, a meno che al momento del ritiro venga fatta constare con apposita annotazione vistata dal cancelliere, l'assenza nel fascicolo d'ufficio dei documenti stessi.

Articolo 54

(*Formalità per la proposizione di motivi aggiunti*)

1. L'integrazione dei motivi si effettua mediante la notifica di un apposito atto, sottoscritto ai sensi degli articoli 41, comma 4 o 47, comma 3, contenente la specifica enunciazione dei motivi aggiunti, che deve essere notificato nei termini di cui all'articolo 53, comma 1, alle altre parti costituite e successivamente depositato o trasmesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento alla cancelleria del giudice adito, a pena d'inammissibilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'atto stesso.
2. L'integrazione dei motivi può essere effettuata soltanto in primo grado.
3. Se è stata già fissata la data dell'udienza di trattazione e tale data non consente gli adempimenti di cui al comma 1, l'interessato alla proposizione di motivi aggiunti deve, a

pena d'inammissibilità, dichiarare per iscritto o chiederne la verbalizzazione direttamente in sede di pubblica udienza, e comunque non oltre la chiusura della trattazione, che intende proporli. In tal caso, l'udienza deve essere rinviata, dandone comunicazione alle parti costituite non presenti.

Articoli 55

(*Adempimenti successivi*)

1. Le parti alle quali sono stati notificati motivi aggiunti possono presentare controdeduzioni in merito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto che li contiene, con le medesime modalità di cui all'articolo 54, comma 1.
2. Salvo che non sia stata fissata per l'udienza una data che già rispetti i termini di cui al comma precedente, si procede con le medesime modalità di cui all'articolo 54, comma 3.

CAPO II

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Articolo 56

(*Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione della causa*)

1. Appena formato il fascicolo d'ufficio la cancelleria del tribunale tributario lo sottopone al presidente.
2. Il presidente del tribunale tributario, salvo che non ritenga di provvedere d'ufficio alla riunione a norma dell'articolo 63, comma 2, assegna il ricorso ad una delle sezioni di cui è composto il tribunale, adottando gli opportuni provvedimenti perché i ricorsi possano essere trattati in modo più celere e conveniente, secondo criteri di funzionalità.
3. Il presidente della sezione, alla quale è stato assegnato il ricorso, o lo stesso presidente del tribunale, qualora il ricorso venga assegnato alla sezione a cui appartiene, scaduto il termine per la costituzione delle parti nei cui confronti è stato proposto, fissa l'udienza per la trattazione della causa, nominando contestualmente il giudice relatore.

Articolo 57

(*Avviso di trattazione della causa*)

1. La cancelleria del giudice tributario comunica alle parti costituite la data fissata per la trattazione della causa almeno trenta giorni liberi prima dalla stessa.
2. Uguale avviso deve essere comunicato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di uno dei difensori, o per emergenze di servizio.
3. E' in ogni caso vietato e nullo qualsiasi ulteriore rinvio della trattazione a data anteriore rispetto a quella già comunicata in precedenza.

Articolo 58

(*Presentazione di documenti prima dell'udienza di tratttazione*)

1. Con le modalità di cui all'articolo 52, comma 2, le parti possono depositare o spedire per posta documenti sino a venti giorni liberi prima dell'udienza.
2. Qualora i documenti spediti per posta nel termine di cui al comma precedente siano pervenuti dopo detto termine in cancelleria, l'altra parte può chiedere ed ottenere un differimento della trattazione, facendone espressa istanza prima della relazione introduttiva della causa.

Articolo 59

(*Presentazione di memorie prima dell'udienza di trattazione*)

1. Fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, le parti costituite possono depositare memorie illustrative, prive di documenti allegati, in tanti esemplari quante sono le altre parti, oltre a due esemplari per l'ufficio.
2. Alla spedizione per posta delle memorie si applica quanto stabilito all'articolo 58, comma 2.

Articolo 60

(*Trattazione in camera di consiglio*)

1. La controversia è trattata in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non faccia richiesta di trattazione in pubblica udienza nel primo atto difensivo o anche successivamente con apposita istanza da comunicare anche in via telematica a tutte le altre parti costituite e alla cancelleria entro il termine di cui all'articolo 59, primo comma.
2. Se una delle parti si sia costituita soltanto dieci giorni liberi prima della data di trattazione e non abbia chiesto la trattazione in pubblica udienza, le altre parti possono depositare breve memoria di replica entro il termine di cinque giorni liberi prima della data di trattazione.

Articolo 61

(*Trattazione in pubblica udienza*)

1. All'udienza pubblica il giudice monocratico, o, in caso di udienza collegiale, il relatore, espone dettagliatamente i fatti e le questioni della controversia.
2. Dopo la relazione il giudice monocratico, o, il presidente in caso di udienza collegiale, ammette i difensori delle parti alla discussione.
3. L'udienza è diretta dal giudice monocratico o, in caso di udienza collegiale, dal presidente del collegio. Chi dirige l'udienza può fare e prescrivere tutto quanto occorre perché la trattazione della causa si svolga ordinatamente e proficuamente, regolando la discussione, facendola in ogni caso precedere da dettagliata relazione sui fatti e sulle questioni di causa, e indicando, ove occorra, i punti sui quali la discussione dovrà svolgersi.
4. Chi dirige l'udienza dichiara chiusa la discussione quando ritiene sia stata sufficiente.
5. Chi dirige l'udienza può disporre l'allontanamento dall'udienza di chi contravviene alle sue prescrizioni o comunque cagiona disturbo e può richiedere l'intervento della forza pubblica.
6. Della pubblica udienza è redatto processo verbale a cura del cancelliere.
7. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di non approvazione e non deve cagionare disturbo.
8. Per le riprese audiotelevisive della trattazione in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Articolo 62

(*Rinvio dell'udienza di trattazione*)

1. Oltre che nei casi previsti agli articoli 58, comma 2, e 59, comma 2, il giudice può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa sia resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o a causa delle questioni sollevate dalle altre parti. Della nuova udienza la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite non presenti.

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

Articolo 63

(*Riunione dei ricorsi*)

1. In qualsiasi momento il presidente della sezione alla quale è stata assegnata la trattazione del ricorso dispone con decreto la riunione di ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono davanti a sezioni diverse del medesimo organo tributario, il presidente dello stesso, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti di altre sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservato al presidente di quest'ultima sezione il compito di provvedere a norma del comma 1.
3. Il giudice, se ritiene che la riunione dei processi connessi possa ritardare o rendere più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.

CAPO III

LA DECISIONE DELLA CAUSA

Sezione I

LA SENTENZA

Articolo 64

(*Deliberazione della sentenza*)

1. Il giudice, subito dopo la trattazione della causa, delibera la decisione in assoluto segreto nella camera di consiglio.
2. La deliberazione in camera di consiglio può essere differita, non oltre trenta giorni, soltanto ove sussistano gravi ragioni, delle quali deve essere fatta menzione nel testo della decisione.
3. Alla camera di consiglio possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla trattazione.

Articolo 65

(*Deliberazione della decisione in ambito collegiale*)

1. Il giudice, se collegiale sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della controversia.
2. In caso di giudice collegiale, la deliberazione avviene a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore. Poi, vota il terzo giudice. Infine, vota il presidente. Qualora, intorno ad una questione, si prospettino più soluzioni e non si formi la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni prospettate per escluderne una; quindi, mette ai voti la questione non esclusa e quella eventualmente restante e così successivamente finché le soluzioni sono ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
3. Chiusa la votazione, il presidente scrive di suo pugno e sottoscrive il dispositivo, dando atto della contestuale presenza dei giudici alla camera di consiglio.
4. La motivazione della decisione è stesa dal giudice relatore, salvo che il presidente non ritenga di stenderla lui stesso o di affidarne la stesura al terzo giudice, che abbia espresso voto conforme alla decisione deliberata.

Articolo 66

(*Divieto di decisioni parziali*)

1. Il collegio deve deliberare su tutte le domande e su tutte le eccezioni proposte dalle parti definendo il giudizio.

2. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate soltanto ad alcune domande, o ad alcune eccezioni o questioni, salvo quanto previsto agli articoli 83, 113 e 114.

Articolo 67

(*Nullità della sentenza*)

1. La sentenza è nulla se non contiene le indicazioni di cui all'articolo 29, comma 2, lettere da *a)* a *f).*

2. La sentenza non sottoscritta ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera *g),* e comma 3, è nulla e la nullità può essere fatta valere anche oltre i limiti e al di fuori delle regole proprie dell'appello e del ricorso per cassazione. La parte vittoriosa è legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione al fine di preservare gli effetti impeditivi di decadenze o interruttivi di prescrizioni determinati dalla proposizione del ricorso.

Sezione II

PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

Art. 68

(Effetti della pubblicazione della sentenza)

1. La pubblicazione della sentenza è effettuata con le forme di cui all'articolo 32.

2. La sentenza viene giuridicamente ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione.

Art. 69.

(Comunicazione del dispositivo della sentenza)

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle sole parti costituite entro cinque giorni dal deposito della sentenza.

2. Il dispositivo della sentenza, con gli estremi dell'avvenuta comunicazione, è inserito nel fascicolo d'ufficio.

3. Oltre al dispositivo, nel fascicolo d'ufficio la cancelleria d'ufficio inserisce anche una copia autentica della sentenza.

Art. 70.

(Notificazione della sentenza)

1. Ciascuna parte può richiedere copie autentiche della sentenza e la cancelleria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta.

2. Le parti possono provvedere alla notificazione della sentenza a norma dell'articolo 35.

3. Chi provvede alla notificazione della sentenza dà comunicazione alla cancelleria del giudice tributario che ha emesso la sentenza dell'avvenuta notifica della sentenza stessa. La comunicazione della notifica della sentenza è inserita nel fascicolo d'ufficio.

4. Anche se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, la stessa passa formalmente in giudicato se non viene impugnata entro il termine di sei mesi dalla data della sua pubblicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo nel quale è stata pronunciata la sentenza, per nullità della notificazione del ricorso e per nullità di eventuali comunicazioni o notificazioni degli atti del processo stesso.

TITOLO TERZO
SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

CAPO I
LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Art. 71.
(Sospensione del processo a seguito di querela di falso)

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso in via principale davanti al tribunale civile, salvo che il giudice tributario, presa visione della querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.
2. Se la querela di falso è presentata in via incidentale davanti al giudice tributario, lo stesso, a richiesta del proponente, concede termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, per la formalizzazione della querela con atto di citazione davanti al tribunale civile, fissando apposita trattazione per l'esame dell'atto di citazione di cui deve essere esibita copia entro e non oltre cinque giorni liberi prima della trattazione stessa. Il processo è sospeso salvo che il giudice tributario, esaminata la querela di falso, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.
3. Qualora il processo non venga sospeso il giudice dispone per la prosecuzione del processo stesso.

Art. 72.
(Altri casi di sospensione del processo)

1. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 71, il processo tributario è sospeso soltanto qualora debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone, salvo che si tratti della loro capacità di stare in giudizio.
2. La sospensione del processo non è ammessa al di fuori dei casi previsti nel presente articolo e nell'articolo 71, valendo altrimenti quanto invece disposto dall'articolo 14, comma 1.

CAPO II
L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Art. 73.
(Interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte)

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica il venir meno, per morte o altra causa, di una delle parti diversa dall’ente fiscale ovvero qualora la stessa abbia perso la capacità di stare in giudizio.
2. L'interruzione si ha inoltre nel caso in cui uno degli eventi di cui al comma 1 colpisca il legale rappresentante della parte ovvero quando cessa la carica di legale rappresentante di una delle parti di cui all'articolo 19, comma 1.

3. L'interruzione per uno degli eventi di cui ai commi 1 e 2 si ha nel momento in cui il difensore della parte colpita dall'evento ne faccia dichiarazione per iscritto od oralmente all'udienza. Della dichiarazione orale viene dato atto a verbale.

Art. 74.

(Interruzione del processo per eventi che colpiscono i difensori)

1. Il processo è interrotto in caso di morte, radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori delle parti costituite di cui all'articolo 19, comma 1.
2. L'interruzione del processo si ha al momento del verificarsi dell'evento.

Art. 75.

(Eventi che colpiscono la parte dopo la discussione orale)

Se uno degli eventi di cui all'articolo 73, commi 1 e 2, si verifica dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, il difensore della parte colpita dall'evento potrà farne dichiarazione a norma dell'articolo 73, comma 3, con ogni consequenziale effetto sul prosieguo del processo.

Art. 76.

(Eventi che colpiscono i difensori dopo la discussione orale)

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 74, comma 1, si verifica dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetti, a meno che la sentenza non venga pronunciata e il processo prosegua.

Art. 77.

(Proroghe dei termini)

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 73 si verifica durante il termine per proporre ricorso, il termine per ricorrere è prorogato di tre mesi a decorrere dalla data dell'evento.
2. Se uno degli eventi di cui all'articolo 74 si verifica durante il termine per la costituzione in giudizio questo termine è prorogato di un mese dalla data dell'evento.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI SULLA SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Art. 78.

(Provvedimenti per la sospensione e per l'interruzione del processo)

1. La sospensione del processo è disposta dal giudice con ordinanza.
2. L'interruzione del processo è dichiarata dal giudice con ordinanza.
3. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 non sono autonomamente impugnabili.

Art. 79.

(Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo)

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo; se compiuti, sono nulli.
2. Nel caso di sospensione o interruzione del processo i termini in corso sono interrotti e incominciano a decorrere a norma dell'articolo 80.
3. Durante la sospensione e l'interruzione del processo possono essere validamente compiuti soltanto gli atti finalizzati alla tutela cautelare delle parti.

Art. 80.

(Ripresa del processo sospeso o interrotto)

1. Dopo che è cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro tre mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di fissazione dell'udienza al presidente di sezione del giudice tributario, il quale provvede a fissare l'udienza con decreto.
2. Se entro tre mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di fissazione d'udienza al presidente di sezione del giudice tributario, quest'ultimo provvede a norma del comma 1.
3. La comunicazione della data dell'udienza di trattazione, oltre che alle altre parti costituite, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente.
4. Entro sei mesi dal venir meno di una delle parti la comunicazione della data dell'udienza di trattazione può essere fatta collettivamente e impersonalmente nel domicilio eletto o in mancanza nella residenza o nella sede della parte stessa risultante agli atti del processo.
5. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi in giudizio anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione con il patrocinio di difensore abilitato a norma dell'articolo 19.

CAPO IV

L'ESTINZIONE DEI PROCESSI

Art. 81.

(Estinzione del processo per rinuncia al ricorso)

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Chi rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, salvo diverso accordo tra loro, di cui si dà atto in sentenza, ai sensi dell'articolo 21, comma 7.
3. La rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da suo procuratore speciale oltre che dal suo difensore.

Art. 82.

(Estinzione del processo per inattività delle parti)

1. Il processo si estingue nei casi in cui la parte alla quale spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provveda entro il termine perentorio, fissato direttamente dalla legge o da essa demandato al giudice.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio soltanto nel grado di giudizio in cui si verifica.
4. L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti del processo.
5. Sopravvivono all'inefficacia degli atti conseguente all'estinzione del processo soltanto le sentenze o le parti delle sentenze passate in giudicato.

Art. 83.

(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere per venir meno dell'oggetto del processo.
2. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In ogni altro caso, il giudice liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. È fatta salva la facoltà di compensare le spese soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21, comma 7.

Art. 84.

(Pronuncia di estinzione)

1. L'estinzione del processo per rinuncia al ricorso o per inattività delle parti e l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sono pronunciate con sentenza.
2. Nella sentenza di cui al comma 1 è contenuta la liquidazione delle spese.

TITOLO QUARTO
LE IMPUGNAZIONI

CAPO I
LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Art. 85.

(I mezzi di impugnazione)

1. I mezzi per impugnare le sentenze dei giudici tributari sono soltanto il reclamo o l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Art. 86.

(Termini per impugnare le sentenze)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 70, comma 4, il termine per proporre appello o reclamo, il ricorso per cassazione, la revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza su istanza di parte.
2. Il termine per proporre la revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni, a decorrere, rispettivamente, dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, o sono state definitivamente dichiarate false le prove, o è stato recuperato il documento, è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Art. 87.

(Norme inapplicabili)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applicano alle impugnazioni delle sentenze dei giudici tributari le disposizioni di cui agli articoli 337, 340 e 361 del codice di procedura civile.

CAPO II
L'APPELLO

Art. 88.

(Giudice competente)

1. Salvo quanto prescritto dagli articoli 111, comma 13, e 134, la sentenza del tribunale tributario può essere appellata alla corte d'appello tributaria competente a norma dell'articolo 7.

Art. 89.

(Ricorso in appello)

1. L'appello contro la sentenza del tribunale tributario si propone mediante ricorso che deve contenere l'indicazione:

a) della corte d'appello tributaria adita;

b) dell'appellante e, se appellante è uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, anche del suo difensore;

c) della parte nei cui confronti l'appello è diretto;

d) della sentenza appellata;

e) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

f) dei motivi già dedotti davanti al tribunale tributario e dei motivi specifici dell'appello.

2. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 1 l'appello è inammissibile.

3. Il ricorso in appello, a pena d'inammissibilità, è sottoscritto, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, dal difensore; negli altri casi, sempre a pena d'inammissibilità, da chi ha la rappresentanza organica della parte appellante o da un suo delegato.

4. Le parti e i difensori sono onerati dell'indicazione in ricorso del codice fiscale, del numero di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'omissione o l'assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

5. Nel ricorso in appello è contenuta anche l'indicazione della residenza o della sede o del domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni da parte dell'appellante sono omesse o risultano assolutamente incerte, si applica l'articolo 36, comma 4.

Art. 90.

(Proposizione dell'appello)

1. Il ricorso in appello a pena d'inammissibilità deve essere proposto nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

2. Il ricorso in appello da parte di soggetti indicati nell'articolo 19, comma 1, si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dell'appellante alle altre parti alle quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente anche attraverso l'avvocatura dello Stato o altri uffici interni risultanti dai rispettivi ordinamenti, che ne rilasciano ricevuta, o mediante la diretta spedizione del ricorso stesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso l'appello s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Il ricorso in appello è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è proposto, oltre l'esemplare destinato alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ai sensi del comma 5.

4. Se l'appello è proposto da enti fiscali, gli stessi, qualora non ritengano di avvalersi degli ufficiali giudiziari e non intendano ricorrere alla notificazione per posta nelle forme di cui al

comma 2, potranno procedere alla notifica del ricorso in appello avvalendosi di messi comunali o di propri messi speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 35, comma 2.
5. L'ufficiale giudiziario che ha notificato il ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale tributario ne dà immediatamente avviso scritto alla cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se il ricorso in appello non è proposto a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte che ha proposto appello è onerata di notificare immediatamente un esemplare del ricorso in appello alla cancelleria del tribunale che ha emesso la sentenza appellata entro e non oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante; in difetto, la parte appellante risponderà degli eventuali danni causati dal rilascio da parte della cancelleria del tribunale della formula esecutiva in calce alla sentenza appellata.
6. La cancelleria del tribunale tributario dovrà fare annotazione di quanto sopra nell'originale della sentenza.

Art. 91.

(Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile)

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è ancora decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 92.

(Costituzione in giudizio dell'appellante)

1. L'appellante, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso in appello all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di consegna di questo ricorso ad una delle parti alle quali si riconosce per legge la facoltà di difendersi autonomamente ovvero dalla data di spedizione per posta del ricorso stesso, a pena d'inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari in originale del ricorso in appello con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna alla parte appellata alla quale la legge consente la facoltà di difendersi autonomamente o con la ricevuta di spedizione e con l'avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso in appello effettuato a mezzo del servizio postale.
2. Si applicano il secondo e il terzo alinea del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 46.
3. All'atto della costituzione in giudizio l'appellante, oltre ad un esemplare sottoscritto del ricorso in appello e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso, deposita il proprio fascicolo con i documenti, in originale o in copia, che ha dichiarato di produrre nel ricorso in appello. Si applica l'articolo 46, comma 5.

Art. 93.

(Costituzione in giudizio dell'appellato)

1. La parte nei cui confronti è stato presentato appello si costituisce in giudizio entro il termine di sessanta giorni da quello in cui il ricorso in appello è stato notificato da uno dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 2, o dal giorno che è stato direttamente consegnato al destinatario nei casi consentiti o dal giorno in cui è stato ricevuto dal suo destinatario a mezzo del servizio postale.
2. La costituzione in giudizio della parte appellata è fatta mediante deposito, o invio per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento presso la segreteria della

corte d'appello tributaria adita, del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti prodotti, in originale o in copia.
3. Nelle controdeduzioni la parte appellata espone le proprie difese ed eccezioni prendendo posizione su tutti i motivi del ricorso in appello, riproponendo espressamente le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del tribunale tributario che intenda sottoporre al vaglio devolutivo del giudice del gravame.
4. A pena di decadenza nelle stesse controdeduzioni depositate o trasmesse a mezzo posta nei modi e nel termine di cui ai commi da 1 a 3 può essere proposto appello incidentale relativamente alle parti della sentenza appellata in cui l'appellante sia risultato soccombente, anche in punto spese. L'appello incidentale proposto al di fuori dei tempi e delle forme di cui sopra è inammissibile e l'inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

Art. 94.

(Questioni ed eccezioni non specificamente riproposte)

1. Le questioni ed eccezioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato, che non siano specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.
2. La riproposizione in via devolutiva delle questioni ed eccezioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato è ammessa soltanto, per l'appellante, nel ricorso in appello, e, per la parte appellata, all'atto della costituzione in giudizio.

Art. 95.

(Divieto di nuove domande in appello)

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove; se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio.
2. Possono in ogni caso chiedersi in appello gli interessi ulteriormente maturati dopo la sentenza di condanna al pagamento degli interessi in essa liquidati.

Art. 96.

(Nuove eccezioni in appello)

1. Non sono proponibili in appello e, se proposte, sono dichiarate inammissibili, le nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Art. 97.

(Nuove prove in appello)

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. È sempre fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

Art. 98.

(Rimessione dal secondo al primo grado)

1. La corte d'appello tributaria rimette la causa al tribunale tributario che ha emesso la sentenza appellata dichiarata nulla soltanto nei seguenti casi:
a) quando nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o non è stato integrato;

b) quando riconosce che il collegio giudicante in primo grado non era legittimamente composto;
c) quando dichiara nulla la sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 67, comma 2.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte d'appello tributaria decide nel merito, previamente ordinando, se necessaria, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d'appello tributaria, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza annullata, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Art. 99

(*Estinzione del giudizio d'appello*)

Se il processo d'appello si estingue per rinuncia dell'appellante o per inattività delle parti la sentenza impugnata passa formalmente in giudicato.

Art. 100

(Norme applicabili)

1. Nel giudizio di appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il giudizio di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.

CAPO III

IL GIUDIZIO DAVANTI ALLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 101.

(Competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 111, comma 13 e 134 avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:
a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
b) per violazione delle norme sulla competenza;
c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
d) per nullità della sentenza o del procedimento;
e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
2. Sui ricorsi di cui al comma 1, salva la competenza esclusiva delle Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, giudica per il resto la Sezione tributaria della Corte di cassazione, composta da almeno trentacinque giudici, ripartiti con decreto presidenziale in sottosezioni, in ragione degli argomenti assegnati. Tale ripartizione delle cause per argomenti risponde ad un mero criterio organizzativo interno, privo di alcun rilievo processuale. Il presidente della Sezione tributaria presiede di diritto la prima sottosezione e l'adunanza plenaria dei presidenti delle sottosezioni della Sezione tributaria della Corte di Cassazione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. Ogni collegio giudicante, presieduto a norma del precedente alinea, giudica con numero invariabile di cinque componenti votanti: presidente del collegio, giudice relatore e tre altri giudici.
3. Il presidente della Sezione tributaria della Corte di cassazione dispone che i ricorsi che presentano questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sottosezioni e i ricorsi che

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

presentano una questione di particolare importanza vengano decisi dall'adunanza plenaria di tutti i presidenti delle sottosezioni costituitasi in collegio giudicante.
4. La sottosezione della Sezione tributaria della Corte di Cassazione che non ritenga di uniformarsi al principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria di cui al precedente comma rimette ad essa con ordinanza motivata la decisione del ricorso.
5. La Corte di cassazione, sezione e sottosezioni tributarie, pronuncia in camera di consiglio. La trattazione in pubblica udienza può essere eccezionalmente disposta d'ufficio, oppure in accoglimento di motivata richiesta di parte o del pubblico ministero, qualora se ne ravvisi l'opportunità secondo le disposizioni introdotte dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché, per quanto compatibile, per la giustizia amministrativa.
6. Per il resto, l'organizzazione ed il funzionamento della sezione tributaria segue la regolamentazione propria della Corte di cassazione.

Art. 102.

(Norme applicabili)

1. Al ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici tributari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 365, 366, 369, commi primo e secondo, 370, 371, 371-*bis* e 372 del codice di procedura civile solo in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice.
2. Chi propone ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, depositare presso la cancelleria del giudice che ha emesso la pronuncia impugnata per cassazione in doppio originale l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Cancelleria della Sezione tributaria della Corte di Cassazione.
3. Entro i successivi trenta giorni la cancelleria del giudice tributario che ha emesso la pronuncia impugnata trasmette alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione il fascicolo d'ufficio della causa, contenente anche i fascicoli di parte e tutti gli atti e documenti del processo, inserendovi uno dei due originali dell'istanza per la trasmissione depositato in cancelleria su cui, a cura della cancelleria, deve essere apposta la data certificata dell'avvenuto deposito dell'istanza.
3. L'articolo 360-*bis* del codice di procedura civile non si applica ai ricorsi per cassazione avverso le pronunce dei giudici tributari.
4. Salvi i casi previsti dall'articolo 375 del codice di procedura civile, nelle parti in cui è applicabile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente titolo, la Sezione tributaria della Corte di cassazione segue il rito ordinario previsto dagli articoli 378 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Le altre disposizioni del codice di procedura civile che regolano il procedimento davanti alla Corte di cassazione sono applicabili ai procedimenti davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 103.

(Giudizio di rinvio)

1. Quando la Sezione tributaria della Corte di cassazione rinvia la causa alla corte d'appello tributaria o, nei casi di cui all'articolo 98, direttamente al tribunale tributario, la riassunzione del processo davanti al giudice indicato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione può essere proposta da qualsiasi parte nei confronti di tutte le altre, personalmente, entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della decisione di rinvio, nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di secondo o di primo grado, in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue e l'atto impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio diventa inoppugnabile, fatte salve le sentenze o le parti di sentenze che siano eventualmente passate in giudicato. Si applica l'articolo 82, comma 2, fatte comunque salve le statuizioni sulle spese di cui alle sentenze che siano eventualmente passate in giudicato.
3. In sede di rinvio si osservano, per quanto applicabili, le norme per il procedimento davanti al giudice tributario al quale il processo è stato rinviato.
4. A pena d'inammissibilità la parte che riassume il giudizio davanti al giudice tributario di rinvio deve produrre copia autentica della pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.
5. Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel grado in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle formulate nell'anzidetto grado, salvi gli adeguamenti consequenziali alla pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.
6. Subito dopo la costituzione in giudizio della parte che ha riassunto il processo davanti al giudice tributario di rinvio, la cancelleria di quest'ultimo giudice richiede alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo d'ufficio.

CAPO IV
LA REVOCAZIONE
Articolo 104
(*Sentenze revocabili e motivi di revocazione*)

1. Contro le sentenze dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie che involgono accertamenti di fatto, che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, è ammessa la revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine anzidetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Art. 105
(Giudice competente)

1. Competente per la revocazione è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, anche in diversa composizione.

Art. 106.

(Ricorso per revocazione)

1. A pena d'inammissibilità il ricorso per revocazione avverso le sentenze dei giudici tributari deve contenere gli elementi di cui all'articolo 89, per quanto applicabile nonché la chiara enunciazione del motivo di revocazione specificamente dedotto.
2. Il ricorso per revocazione proposto ai sensi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile deve inoltre indicare a pena d'inammissibilità le prove dei fatti di cui ai motivi di cui sopra specificamente dedotti.
3. Sempre a pena d'inammissibilità nel ricorso per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 395 del codice di procedura civile deve essere precisamente indicata la data della scoperta del dolo di una parte a danno dell'altra o della falsità dichiarata o del recupero del documento.
4. In caso di revocazione per dolo del giudice, la dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta può essere data soltanto con la produzione in giudizio di copia autentica della sentenza con la certificazione da parte della cancelleria del suo passaggio in giudicato.
5. Per la presentazione del ricorso per revocazione e per la costituzione in giudizio del ricorrente per revocazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 90, 91 e 92, in quanto compatibili con quanto disposto nei commi precedenti.

Art. 107.

(Procedimento)

1. Davanti al giudice tributario di merito adito per la revocazione della sentenza si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso giudice, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente titolo.

Art. 108.

(Decisione)

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile il giudice tributario decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

Art. 109.

(*Estinzione del giudizio di revocazione*)

1. L'estinzione del procedimento di revocazione nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile fa passare in giudicato la sentenza impugnata.
2. In caso di estinzione del procedimento di revocazione per uno degli altri motivi previsti dalla legge non è ammessa la riproposizione della revocazione per gli stessi motivi proposti nel giudizio di revocazione estinto.

Art. 110.

(Impugnazioni)

1. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione davanti al giudice tributario di merito sono ammesse le impugnazioni alle quali era originariamente assoggettata la sentenza impugnata per revocazione.

TITOLO QUINTO

RITI SPECIALI

CAPO I

PROCEDURE CONCILIATIVE

Art. 111.

(Conciliazione preliminare per le liti minori)

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro il ricorso può contenere una proposta conciliativa per la rideterminazione novativa dell'ammontare complessivo della pretesa fatta valere con l'atto impugnato. Il valore della controversia ai fini di cui sopra si calcola secondo la disposizione di cui al secondo alinea del comma 2 dell'articolo 19.
2. L'ente fiscale al quale è stato notificato il ricorso di valore non superiore ad euro ventimila provvede all'esame dello stesso nonché dell'eventuale proposta conciliativa in esso contenuta e, ove non ritenga di aderire alla domanda del contribuente o di accogliere la proposta di conciliazione contenuta nel ricorso, è comunque tenuto a formulare una controproposta di conciliazione novativa della controversia, tenuto conto dell'eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa. L'accettazione della proposta del ricorrente e la controproposta dell'ente fiscale debbono essere comunicate in unico documento al ricorrente e depositate alla cancelleria del presidente del tribunale tributario adito entro 90 giorni dalla notifica del ricorso. Durante questo periodo conciliativo il ricorso è improcedibile e l'esecuzione dell'atto impugnato è sospesa, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della conciliazione, sono comunque dovuti gli interessi prescritti dalle singole leggi d'imposta e le spese di cui all'articolo 21, comma 10.
3. La trattazione delle controversie di valore non superiore ad euro ventimila è assegnate dal presidente del tribunale tributario al giudice tributario di pace.
4. L'eventuale errore nella determinazione del valore della controversia e nell'assegnazione della stessa al giudice tributario di pace o al tribunale tributario, non costituisce vizio di competenza dovendo unicamente, il giudice che lo rilevi, rimettere con proprio decreto la causa al presidente del tribunale tributario perché provveda di conseguenza con atto organizzativo interno non impugnabile.
5. In deroga all'articolo 60 la trattazione della controversia davanti al giudice tributario di pace è sempre pubblica.
6. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II – III – IV del capo I del titolo secondo.
7. In parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 56 il Presidente del tribunale tributario assegna il ricorso al giudice tributario di pace, il quale, decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso fissa l'udienza di trattazione. La cancelleria provvede a norma dell'articolo 57.
8. All'udienza di trattazione, se le parti si sono accordate sulla conciliazione, il giudice ne dà atto a verbale provvedendo ai sensi dell'articolo 114.
9. Le parti che non si sono accordate per la conciliazione spiegano, all'udienza di cui al comma 5, le ragioni del mancato accordo al giudice, che può invitarle a proseguire nell'attività conciliativa fissando una nuova udienza di trattazione, non oltre il termine di trenta giorni.

10. Alla nuova udienza, se le parti hanno raggiunto l'intesa conciliativa, il giudice ne dà atto a verbale e provvede a norma dell'articolo 113. Altrimenti, dopo la discussione orale, il giudice trattiene la causa in decisione, che non può essere differita. Il termine per la pubblicazione di cui all'articolo 32 è ridotto a giorni quindici. In deroga a quanto disposto dall'articolo 69, il testo integrale della sentenza è comunicato alle parti costituite direttamente a cura della cancelleria del giudice che l'ha pronunciata entro tre giorni dal deposito.
11. La sentenza del giudice tributario di pace è reclamabile davanti al tribunale tributario in composizione collegiale entro il perentorio termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di cui al comma 10.
12. Il reclamo e il relativo procedimento sono regolati dagli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, intendendosi sostituita alla parola "appello" la parola "reclamo".
13. Avverso la sentenza del tribunale tributario che decide sul reclamo è ammesso unicamente ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

Art. 112.

(Proposta unilaterale di conciliazione presentata in giudizio)

1. Per le controversie diverse da quelle disciplinate nell'articolo 111, ognuna delle parti può sempre presentare alla cancelleria del tribunale tributario o della Corte d'appello tributaria, davanti al quale pende la causa, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la trattazione, propria articolata proposta di conciliazione totale o parziale della controversia. La presentazione dell'istanza equivale all'istanza di trattazione in pubblica udienza.
2. L'istanza deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione dettagliata dei presupposti fattuali e delle specifiche ragioni giuridiche su cui si basa, precisando l'oggetto della conciliazione ed i relativi effetti novativi tra le parti.
3. Il giudice, se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata l'istanza, all'udienza invita le parti alla conciliazione fissando altra udienza per l'acquisizione dell'accordo conciliativo o, altrimenti, per la discussione della causa.

Art. 113

(Conciliazione durante il giudizio)

1. Per le controversie diverse da quelle disciplinate nell'articolo 111, se le parti in pendenza del giudizio raggiungono un accordo conciliativo per la definizione in tutto o in parte della controversia, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima della data per la trattazione davanti al giudice tributario di primo o di secondo grado, possono presentare alla cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa accordo conciliativo, ad effetto novativo, sottoscritto congiuntamente da tutte le parti o dai rispettivi difensori. La presentazione dell'accordo comporta la trattazione in pubblica udienza.
2. Il giudice, riscontrata la legittimità formale dell'accordo, ne dà atto a verbale, pronunciandosi ai sensi dell'articolo 83, se l'accordo esaurisce l'oggetto del giudizio. Se l'accordo conciliativo prodotto, riguarda soltanto una parte di quanto forma oggetto di giudizio, il giudice procede all'ulteriore trattazione della causa e dell'intervenuta cessazione parziale della materia del contendere dà espressamente atto nella sentenza che definisce la controversia.

3. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche in pendenza del giudizio di rinvio dopo la decisione della Corte di Cassazione.
4. Se le parti raggiungono un accordo conciliativo per la definizione in tutto o in parte della controversia in pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, le stesse, tramite i loro difensori, ne danno comunicazione mediante deposito alla Cancelleria della Corte, ai fini della declaratoria della cessazione, in tutto o in parte, della materia del contendere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile.

Art. 114

(Esecutività dell'accordo conciliativo novativo)

L'accordo conciliativo novativo, di cui al presente capo, sottoscritto dalle controparti e prodotto in giudizio, dopo la pronuncia di estinzione di cui all'art. 84, costituisce titolo sia per la riscossione dell'ente fiscale, sia per il rimborso del contribuente, sia per la liquidazione delle spese di lite ivi concordate. Per gli accordi conciliativi parziali, che non esauriscono la controversia, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, il giudice, riscontrata la legittimità formale dell'accordo, ne dà atto a verbale, e dispone con ordinanza la separazione del processo, pronunciandosi *in parte qua* ai sensi dell'articolo 84. Procede, poi, alla trattazione della causa per la parte residua rimasta controversa.

Art. 115

(*Riduzione delle sanzioni a seguito di conciliazione*)

1. In caso di conciliazione a norma dell'articolo 111 le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano nella misura di un sesto delle somme pari all'ammontare dei tributi risultanti dalla conciliazione.
2. Negli altri casi di conciliazione le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano nella misura di un terzo delle somme pari all'ammontare dei tributi risultanti dalla conciliazione.
3. In caso di conciliazione di cui all'articolo 111 sulle somme risultanti dall'applicazione delle sanzioni non sono dovuti gli interessi legali.
4. Negli altri casi di conciliazione sulle somme risultanti dall'applicazione delle sanzioni sono dovuti gli interessi legali.
5. Ricorrendone i presupposti può essere applicato l'articolo 12, comma 3.

CAPO II
PROCEDIMENTI CAUTELARI

Art. 116.

(Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato)

1. Il ricorrente, se dall'esecuzione dell'atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere, con apposita istanza, al giudice tributario adito, la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso, instaurando un procedimento cautelare incidentale.
2. L'istanza della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è contenuta nel ricorso proposto contro tale atto.
3. La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato può essere anche chiesta con separata istanza notificata alle altre parti e depositata in cancelleria o inviata ad essa in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dopo la costituzione in giudizio del ricorrente a norma dell'articolo 46.

4. L'istanza deve essere motivata e in essa debbono essere specificamente indicate le circostanze idonee a dimostrare il paventato danno grave e irreparabile. Al fine della delibazione del merito deve anche tenersi specificamente conto di quanto affermato nell'atto impugnato e nei motivi dedotti dal ricorrente.

Art. 117.

(*Adempimenti ordinatori e provvedimenti cautelari in caso di eccezionale urgenza*)

1. Il presidente del tribunale tributario o il presidente della corte di appello tributaria, o in loro vece il giudice dagli stessi appositamente delegato ai sensi dell'articolo 160, comma 3, o articolo 163, commi 3 o 4, entro dieci giorni da quello in cui l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è stata depositata in cancelleria o da quello in cui è stato ricevuto dal cancelliere in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
2. In caso di somma urgenza, ove cioè non vi sia il tempo necessario per convocare la camera di consiglio di cui al precedente comma, il giudice di cui al comma precedente, con lo stesso decreto di cui sopra, dispone immediatamente la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Il provvedimento provvisorio potrà essere confermato o revocato nella prossima camera di consiglio che dovrà essere fissata, osservato il termine dilatorio di giorni dieci.

Art. 118.

(Procedimento in camera di consiglio)

1. Le parti possono depositare, o far pervenire per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, nella cancelleria del giudice adito memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
2. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori delle parti, se presenti.
3. Qualora in camera di consiglio emerga una situazione di eccezionale urgenza, il giudice con ordinanza può concedere interinalmente la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'atto impugnato, fissando una successiva camera di consiglio per la definitiva pronuncia sull'istanza di sospensione.

Art. 119.

(Pronuncia sulla sospensione)

1. Il giudice adito deve pronunciare sull'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato non oltre il termine di tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
2. Il giudice adito pronuncia sull'istanza con ordinanza motivata, delibato il merito e verificata la sussistenza o meno del paventato danno grave e irreparabile. Nell'ordinanza il giudice liquida le spese della fase cautelare, salvo che non ritenga di riservare la decisione sulle spese della fase cautelare unitamente al merito.
3. La sospensione può essere anche parziale o subordinata in tutto o in parte alla prestazione di garanzia, nelle forme e con le modalità di cui al Decreto MEF 6 febbraio 2017, n. 22, emesso ai sensi dell'art. 17, c. 3, l.400/1988, e succ. modif. e integrazioni, o altra adeguata forma. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, restano a carico della parte soccombente in base alla sentenza che definisce il giudizio nel rito o nel merito.

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

4. L'ordinanza di cui al comma 2 non è impugnabile.
5. Il provvedimento cautelare disposto dal giudice ha efficacia immediata.
6. La parte interessata ha diritto ad ottenere l'immediato rilascio di copie autentiche del provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare disposto dal giudice, per esibirle all'ente fiscale incaricato dell'esecuzione o per farne notifica ad esso.

Art. 120.

(Incidente cautelare e giudizio di merito)

1. Nel provvedimento che dispone in ordine alla misura cautelare dev'essere sempre contestualmente fissata la data di trattazione della causa nel rito e nel merito, che non dovrà oltrepassare il termine di novanta giorni dalla data del provvedimento stesso.
2. Gli effetti della misura cautelare cessano automaticamente dal momento della pubblicazione della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito.

Art. 121.

(Mutamenti delle circostanze)

1. In caso di mutamento delle circostanze il giudice tributario adito, su istanza di parte, può revocare o modificare il provvedimento precedentemente adottato in sede cautelare ancor prima della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito, osservate per quanto possibile le forme di cui agli articoli 116 e seguenti.
2. L'istanza deve essere motivata e in essa debbono essere specificamente indicate, a pena di inammissibilità, le diverse circostanze sopravvenute, rilevanti a dimostrare il paventato inevitabile danno grave e irreparabile

Art. 122.

(Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato nel giudizio d'appello e di revocazione)

1. Nei giudizi d'appello e di revocazione, ai fini della delibazione del merito, deve tenersi specificamente conto di quanto statuito dalla sentenza impugnata e dai motivi dedotti dalla parte impugnante.

Art. 123

(*Sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze di condanna al rimborso*)

1. Qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato sentenza di condanna al rimborso o alla restituzione di tributi, l'ente fiscale condannato che abbia proposto impugnazione o revocazione, potrà chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna per gravi e fondati motivi che debbono essere specificamente indicati nell'atto di gravame o ricorso a pena d'inammissibilità o, in alternativa, la prestazione di adeguata garanzia nelle forme indicate nell'art. 119, comma 3.
2. In caso di comprovata urgenza il giudice con il decreto nel quale fissa la trattazione dell'istanza in camera di consiglio può immediatamente disporre la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata.
3. Si applica quanto disposto negli articoli 118, 119, 120 e 121.

Art. 124

(Sospensione dell'esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione)

1. In pendenza del ricorso per cassazione l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di condanna, di cui all'articolo 123 si propongono davanti al giudice tributario che ha emesso la sentenza impugnata per cassazione.
2. L'istanza di sospensione è improcedibile fino a che la parte che l'ha proposta non produce copia del ricorso per cassazione e non fornisce prova dell'avvenuto deposito del ricorso stesso presso la cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione nelle forme e nei termini di legge.
3. Si applica quanto disposto dagli articoli 118 e 119.

CAPO III
ESECUZIONE DELLE SENTENZE E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
Sezione I
L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE
Art. 125.
(Riliquidazione e riscossione a seguito di sentenza)

1. A seguito delle sentenze dei giudici tributari che annullano in tutto o in parte gli atti impugnati, l'ente fiscale che li ha emessi procede in conformità, emanando atti di sgravio o atti liquidativi consequenziali e procedendo alle ulteriori attività esattive, tenuto conto delle particolari disposizioni di legge in materia.

Art. 126.
(Restituzioni e rimborsi a seguito di sentenza di condanna)

1. Qualora la sentenza di annullamento degli atti impugnati contenga anche una statuizione di condanna alla restituzione o al rimborso di somme a favore del contribuente, quest'ultimo, fatto salvo quanto indicato all'art. 123 ed in altre diverse disposizioni di legge, può agire ai sensi dell'articolo 128.

Art. 127
(Rilascio di copia di sentenza in forma esecutiva)

1. Se la sentenza del giudice tributario contiene la statuizione di condanna alla restituzione o al rimborso di somme, fatto salvo quanto indicato all'art. 123 ed in altre diverse disposizioni di legge, la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata ne rilascia copia spedita in forma esecutiva apponendo in calce ad essa la formula «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

Sezione II
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
Art. 128
(Giudizio di ottemperanza)

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile per l'esecuzione forzata delle sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo, il contribuente può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza del giudice tributario contenente una statuizione di condanna alla restituzione o al rimborso di somme, munita di

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

formula esecutiva, mediante ricorso da depositare in due esemplari alla cancelleria del giudice tributario di pace di cui all'art. 159, comma 2, territorialmente competente ai sensi dell'art. 6.
2. Il ricorso per l'ottemperanza è procedibile soltanto dopo la scadenza del termine entro il quale per legge l'ente fiscale obbligato è tenuto a provvedere al rimborso o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla notifica di apposito atto di messa in mora.
3. Il ricorso per ottemperanza è ammissibile sino a quando il diritto al rimborso non è prescritto.

Art. 129

(*Ricorso per ottemperanza*)

1. Il ricorso per l'ottemperanza deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, prodotta a pena di improcedibilità in copia autentica munita di formula esecutiva assieme all'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2 dell'articolo 128, se necessario.
2. Uno dei due esemplari del ricorso è comunicato a cura della cancelleria del giudice tributario di pace all'ente fiscale obbligato a provvedere.

Art. 130

(*Osservazioni dell'ufficio intimato*)

1. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ente fiscale obbligato a provvedere può trasmettere le proprie osservazioni alla cancelleria del giudice tributario di pace che ha dato la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 129.

Art. 131

(*Procedimento*)

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 130, il ricorso è assegnato al giudice tributario di pace, territorialmente competente ai sensi dell'art. 6, che fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso.
2. Del decreto viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della cancelleria.

Art. 132

(*Provvedimenti necessari per l'ottemperanza*)

1. Il giudice tributario di pace, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione occorrente, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari per l'ottemperanza in luogo dell'ente fiscale obbligato che li ha omessi, attenendosi a quanto statuito dalla sentenza in esecuzione. Liquida, altresì, le spese del giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 21. Si applica il titolo III, capo IV.
2. Il giudice tributario di pace, se lo ritiene opportuno, può nominare un commissario per il compimento dei provvedimenti attuativi. Non si applica il titolo I, capo III. L'attività del commissario è soggetta a reclamo davanti lo stesso giudice tributario di pace che lo ha nominato, che decide con ordinanza non impugnabile.

Art. 133

(*Chiusura del procedimento*)

1. Il giudice tributario di pace, dopo aver adottato i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 132 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal commissario nominato, dichiara con ordinanza motivata di aver dato esecuzione alla sentenza di condanna e chiude il procedimento. Nell'ordinanza è anche liquidato il compenso spettante al commissario, secondo quanto previsto dal titolo VII della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319.
2. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

Art. 134

(*Impugnazioni*)

1. Avverso la sentenza di cui all'articolo 132 è ammesso soltanto ricorso alla Sezione tributaria della Corte di cassazione soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento.

CAPO IV

IL GIUDIZIO SUGLI ATTI DI RECUPERO DEGLI AIUTI DI STATO

Art. 135

(*Ambito di applicazione*)

1. Per le impugnazioni degli atti emessi dagli enti fiscali per il recupero di aiuti di Stato di natura tributaria dichiarati non conformi alla legislazione europea in esecuzione di decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento n. 659/1999 del Consiglio (CE) del 22 marzo 1999, n. 659, denominata "decisione di recupero", si applicano le norme del primo libro del Codice con le seguenti speciali disposizioni derogatorie.

Art. 136

(*La sospensione cautelare*)

1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 13, primo comma, e 116 e seguenti, la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva degli atti di recupero di cui all'articolo 135 può essere disposta dal giudice soltanto se ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni.
a) evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare o gravi illegittimità della decisione di recupero;
b) grave pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Quando la sospensione cautelare si fondi su gravi illegittimità della decisione di recupero, il giudice tributario non potrà accogliere l'istanza se la parte instante, pur avendone facoltà per essere la grave illegittimità della decisione di recupero individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero secondo la normativa europea o se, pur avendo proposto detta impugnativa, non abbia chiesto la sospensione cautelare o se la stessa, benché richiesta, non sia stata concessa.
3. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emissione dell'ordinanza che ha accolto l'istanza di sospensione cautelare, detta ordinanza perde comunque efficacia, salvo che, su motivata istanza di parte, lo stesso giudice ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui al comma 1, fissando comunque il termine di efficacia, non

prorogabile, della sospensione, che non potrà in ogni caso essere superiore ad altri sessanta giorni.
4. Tra i casi di mutamento delle circostanze di cui all'articolo 121 rientrano anche i mutamenti del diritto comunitario.

Art. 137.

(*Disposizioni non applicabili*)

1. Alle impugnazioni di cui all'articolo 135 non si applicano le disposizioni contenute nel Capo I del titolo quinto del primo libro.
2. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 40 e sulle procedure conciliative di cui agli articoli 111 e seguenti.

Art. 138.

(*Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia*)

1. Ove l'istanza di sospensione cautelare fondata su gravi illegittimità della decisione di recupero venga accolta, il giudice tributario, coevamente all'ordinanza di sospensione cautelare, con altra separata ordinanza dovrà sospendere il giudizio disponendo l'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia della Comunità europea, con espressa richiesta di trattazione accelerata.

Art. 139.

(*Giudizio di merito*)

1. Le controversie di cui all'articolo 135 debbono essere definite nel merito con sentenza non oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia del provvedimento di sospensione cautelare.
2. Il termine di cui al comma precedente è sospeso dal giorno di deposito dell'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia, di cui all'articolo 138, e riprende automaticamente a decorrere dalla data di trasmissione della decisione della Corte di Giustizia, senza necessità di apposita istanza di ripresa del processo sospeso.

Art. 140

(*Deliberazione della sentenza*)

1. La sentenza è deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione orale in pubblica udienza.
2. Il giudice, sempre in composizione collegiale, dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, ne dà lettura in pubblica udienza, a pena di nullità.

Art. 141.

(*Pubblicazione e comunicazione della sentenza*)

1. La sentenza è pubblicata mediante deposito del testo, redatto a norma dell'articolo 29, nel quale dovrà darsi atto, inoltre, di quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 140.
2. Il deposito della sentenza dovrà essere fatto non oltre il termine di quindici giorni dalla deliberazione, che non può essere differita.
3. Il testo integrale della sentenza è comunicato a tutte le parti anche se non costituite, a cura della cancelleria del giudice che l'ha pronunciata entro tre giorni dal deposito della sentenza stessa.

Art. 142.

(*Appello*)

1. In deroga a quanto generalmente previsto dagli articoli 86, comma 1, il termine per proporre appello avverso la sentenza di cui all'articolo 141, comma 1, è di giorni trenta, che decorrono dalla notificazione o comunque dalla comunicazione della sentenza stessa.
2. I termini per la costituzione in giudizio dell'appellante e dell'appellato di cui agli articoli 92 e 93 sono ridotti alla metà.
3. Anche i termini per il deposito di documenti e memorie nel giudizio d'appello sono ridotti alla metà.

CAPO V
IL PROCESSO TELEMATICO
Art. 143
(*Ambito definitorio e norme applicabili*)

1. Con l'espressione "processo telematico" non si indica un rito speciale del processo tributario, ma s'intende far riferimento alle particolari modalità digitali di formazione, trasmissione, consultazione, raccolta e conservazione degli atti processuali tributari attraverso il sistema telematico.
2. La disciplina del processo telematico, già contenuta nelle disposizioni di legge e nei regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Codice, con riferimento alla disciplina del processo tributario precedentemente in vigore, sarà riordinata per legge o in via regolamentare entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Codice in conformità a quanto in esso disposto.
3. La disciplina del processo tributario telematico di cui al precedente comma non può derogare alle disposizioni contenute nel presente codice. Non si applicano alle comunicazioni e notificazioni telematiche nell'ambito del processo tributario le norme di cui agli articoli 137 e seguenti c.p.c.
4. L'articolo 16 *septies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 non si applica alle notificazioni eseguite con modalità telematiche, anche per quanto concerne il momento di perfezionamento per il notificatario.
5. Anche per l'inosservanza di forme degli atti del processo tributario telematico valgono le regole dettate negli articoli compresi nel capo III del titolo sesto del codice di procedura civile.
6. L'errata compilazione, in fase di deposito, dei dati inseriti dal ricorrente o dal suo difensore nella nota d'iscrizione a ruolo telematica in difformità dal contenuto dell'atto processuale trasmesso costituisce mera irregolarità sanabile e correggibile senza limiti di tempo, dalla parte, dalla cancelleria o per ordine del giudice.
7. Tutte le attività processuali che le norme del presente codice prevedano debbano essere compiute con l'originale dell'atto o sua copia conforme possono essere attestate come autentiche, anche cumulativamente, con unico allegato all'atto da notificare o da depositare.

TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI DI RACCORDO E TRANSITORIE
Art. 144
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni contenute nel libro primo del Codice entrano in vigore a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 145

(*Disposizioni transitorie*)

1. Le disposizioni contenute nel libro primo del Codice si applicano a tutti i processi che sono proposti successivamente alla data di cui all'articolo 144.

2. Per tutti i processi iniziati anteriormente alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni o integrazioni, insieme alle nuove procedure conciliative di cui al titolo quinto, capo primo, libro primo, con l'ulteriore riduzione ad un mezzo delle sanzioni previste all'art. 115, ed alle disposizioni di cui all'art. 194 del libro secondo, fino alla data di deliberazione della decisione nel segreto della camera di consiglio di cui all'art. 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Successivamente il procedimento continua secondo le disposizioni del Codice della giustizia tributaria.

LIBRO SECONDO
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
TRIBUTARIO

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

TITOLO PRIMO
DEI MAGISTRATI TRIBUTARI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 146.
(Divisione di ruoli)

1. I magistrati tributari si suddividono in due categorie: magistrati tributari di carriera e magistrati tributari onorari.

Articolo 147.
(Magistrati tributari di carriera)

1. Magistrati tributari di carriera sono i magistrati tributari vincitori di concorso pubblico per titoli ed esami a norma dell'articolo 97, comma 4, della Costituzione.
2. I magistrati tributari di cui al comma 1, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio Superiore della giustizia tributaria.
3. Lo sviluppo di carriera, monitorato da valutazione professionale triennale positiva dal Consiglio superiore della giustizia tributaria, è determinato da apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio superiore della giustizia tributaria e sottoposto ad approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con apposito decreto.

Articolo 148.
(Concorso pubblico)

1. Al concorso pubblico per i magistrati tributari di carriera sono ammessi coloro che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che hanno maturato almeno cinque anni di documentata esperienza in materia tributaria.
2. Ai fini della sussistenza dei requisiti valgono le seguenti equipollenze:

a) alla laurea in giurisprudenza sono equiparate le lauree in discipline economico-aziendali;

b) al dottorato di ricerca in materia giuridica è equiparato il dottorato di ricerca in materia economico-aziendale, a condizione che sia stato svolto in materia tributaria;

c) all'abilitazione all'esercizio della professione forense è equiparata l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

d) al diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, conseguito con un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, è equiparato l'analogo diploma di specializzazione in materia tributaria.

3. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) una prova preselettiva telematica;

b) una prova scritta;

c) una prova orale.

4. La prova preselettiva di cui al comma 3, lettera *a)*, consiste in un test articolato in due sezioni:
a) la prima sezione è volta all'accertamento delle conoscenze di diritto tributario nazionale, internazionale e dell'Unione Europea; a essa è attribuito fino a un massimo di ottanta centesimi di punti;
b) la seconda sezione è volta a verificare le capacità logico-deduttive e le abilità informatiche del candidato; ad essa è attribuito fino a un massimo di venti centesimi di punti.
5. La prova scritta di cui al comma 3, lettera *b)*, consiste:
a) nella predisposizione di una sentenza tributaria su di un caso specifico.
6. La prova orale di cui al comma 3, lettera *c)*, verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto tributario nazionale, internazionale e dell'Unione Europea;
b) ragioneria ed economia d'azienda;
c) procedura civile;
d) scienza delle finanze;
e) elementi di diritto civile, commerciale e industriale;
f) elementi di diritto costituzionale, europeo e amministrativo;
g) elementi di diritto penale.
7. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che ottengono almeno sessantacinque centesimi di punti complessivi nella prova preselettiva e, comunque, in numero non superiore al triplo dei posti messi a concorso; sono ammessi in soprannumero i candidati classificati *ex aequo* nell'ultima posizione utile. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di sessantacinque centesimi di punti nella prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sessantacinque centesimi di punti in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 6 e, comunque, una votazione media complessiva per tutte le prove non inferiore a ottanta centesimi di punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
8. I candidati che abbiano conseguito nel concorso precedente l'idoneità, o che siano magistrati tributari onorari, sono dispensati dal ripetere la prova preselettiva – ove sostenuta- ed accedono direttamente alla prova scritta; la nuova idoneità viene conseguita ottenendo una votazione media complessiva per tutte le prove sostenute non inferiore a ottanta centesimi di punti.
9. Il concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri almeno quindici giorni prima della prova selettiva ed è composta dal Presidente della sezione tributaria della cassazione, o da un magistrato di cassazione da questi designato, in veste di presidente della commissione esaminatrice, da magistrati tributari - territoriali e di legittimità- con funzioni direttive e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame.

10. La graduatoria resta aperta al c.d. scorrimento per i due anni successivi alla pubblicazione.
11. I magistrati tributari, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria, pronunziando e sottoscrivendo la formula: *«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio»*. I verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria.
12. Non può concorrere per la nomina a magistrato tributario di carriera chi alla data del bando abbia oltrepassato il cinquantesimo anno d'età; si cessa nel ruolo di magistrato tributario di carriera al compimento del settantaduesimo anno d'età. A domanda e con ultima valutazione professionale triennale positiva, il magistrato tributario di carriera, cessato nel ruolo, può continuare l'attività nella forma onoraria di cui all'art. 149.

Articolo 149.

(Magistrati tributari onorari)

1. Magistrati tributari onorari, oltre a quelli di cui all'art. 148, comma 12, ultimo alinea, sono i magistrati tributari vincitori di concorso pubblico per titoli che abbiano superato la successiva prova selettiva di cui all'articolo 148, comma 4 con almeno sessantacinque centesimi di punti complessivi; svolgono le funzioni monocratiche di giudici tributari di pace nei tribunali tributari o quelle ausiliarie di terzo giudice nei collegi delle corti d'appello tributarie. I magistrati tributari onorari non possono assumere alcun incarico direttivo.
2. Con apposito regolamento del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono determinati: i criteri per l'attribuzione e valutazione dei titoli di preferenza, il procedimento di selezione e nomina, le modalità del tirocinio. Entro il 30 settembre, lo stesso Consiglio determina il fabbisogno necessario per l'anno solare successivo in ciascuno dei compartimenti indicati nell'art. 207, comma 3. Ove tale fabbisogno non fosse già coperto, provvede entro il successivo 31 ottobre con conferme triennali ed, all'occorrenza, entro il successivo 30 novembre con i concorsi di cui al comma 1. Il triennio di conferma o di nuova nomina decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Non si può concorrere per la nomina a magistrato tributario onorario oltre il settantaduesimo anno d'età e, previa valutazione professionale triennale positiva, si possono formulare successive richieste di conferma nella funzione per ulteriori trienni; si cessa dalla funzione onoraria al compimento del settantottesimo anno d'età.
4. Le funzioni di magistrato tributario onorario svolte con l'ultima valutazione professionale triennale positiva, costituiscono titolo preferenziale per il concorso a magistrato tributario di carriera.
5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 2017, n. 116, per quanto compatibili e le equipollenze di cui all'articolo 147, comma 2.

Articolo 150.

(Incompatibilità)

1. Ai magistrati tributari di carriera si applica il medesimo regime di incompatibilità previsto per i magistrati ordinari.

2. All'accertamento della sussistenza di eventuali cause di incompatibilità provvede il Consiglio superiore della giustizia tributaria.
3. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, i parenti ed affini entro il quarto grado.
4. Ai magistrati tributari onorari si applica un regime di incompatibilità determinato da separato regolamento, emesso con D.P.C.M., in applicazione della legge delega n. 57 del 28 aprile 2016 (art. 2, comma 4), finalizzata alla costituzione dello statuto unico della magistratura onoraria, per quanto compatibile.

Articolo 151.

(Vacanze di incarichi e trasferimenti)

1. La vacanza di incarichi di presidente, di presidente e vicepresidente di sezione presso i tribunali tributari e presso le corti d'appello tributarie, nonché di giudice presso i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie è comunicata dal Consiglio superiore della giustizia tributaria a tutti i magistrati tributari in servizio, a prescindere dall'incarico in essere, con indicazione del termine entro il quale coloro che aspirano all'incarico possono presentare domanda.
2. I magistrati tributari di carriera comunicano la disponibilità agli incarichi e allegano alla comunicazione la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 150. I magistrati non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati conferiti gli incarichi in essere al momento della domanda, o sono stati rinunciati altri incarichi.
3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, verificato il possesso dei requisiti prescritti, procede all'assegnazione degli incarichi sulla base di graduatorie formate per ciascun incarico vacante e comprendenti tutti i magistrati che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. La formazione delle graduatorie, di cui al primo alinea, è fatta secondo i criteri di valutazione professionale di cui al successivo comma ed i relativi punteggi sono determinati da separato regolamento emanato dal Consiglio superiore della giustizia tributaria e riportati nella comunicazione di disponibilità all'incarico.
4. La valutazione professionale è effettuata per ogni triennio dal Consiglio superiore della giustizia tributaria, tenendo conto della capacità, della laboriosità, della diligenza e della preparazione, nonché dell'attitudine all'incarico di presidente, di presidente e vicepresidente di sezione e di giudici di corte d'appello sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria, con proprio regolamento.
5. Gli assegnatari degli incarichi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione obbligatoria e vincolante del Consiglio superiore della giustizia tributaria, secondo l'ordine di collocazione nelle graduatorie previste nel comma 3.
6. Alla copertura dei posti rimasti vacanti per difetto di aspiranti idonei, il Consiglio superiore della giustizia tributaria provvede d'ufficio conferendo i relativi incarichi ai magistrati della stessa circoscrizione, in possesso dei requisiti previsti, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, di età.

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

Articolo 152.

(Temporaneità delle funzioni)

1. I presidenti ed i vicepresidenti di sezione e i giudici non possono essere assegnati alla stessa sezione specializzata o distaccata per più di cinque anni consecutivi.

Articolo 153.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i magistrati tributari, i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 148 o all'articolo 149;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 150;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a sei sedute nel corso di un anno.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione, obbligatoria e vincolante, del Consiglio superiore della giustizia tributaria.

Articolo 154.

(Trattamento economico e status)

1. Ai magistrati tributari di carriera spetta il trattamento economico corrispondente all'analogo incarico e funzione svolto presso la magistratura ordinaria.

2. Ai magistrati tributari onorari è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. A tutti i magistrati tributari si applica l'intero sistema di guarentigie e convenienze amministrative riconosciuto allo status di magistrato ordinario.

Articolo 155.

(Responsabilità dei magistrati tributari)

1. A tutti i magistrati tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, come previsto dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

Articolo 156.

(Controversie tributarie nelle quali è parte un magistrato tributario)

1. I processi tributari riguardanti un magistrato tributario che, secondo le disposizioni processuali di cui al libro primo, titolo I, sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario tributario compreso nella circoscrizione di corte d'appello tributaria in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, debbono essere trattati e decisi dall'equivalente ufficio giudiziario tributario che ha sede nel capoluogo della circoscrizione di corte di appello tributaria indicato nella allegata tabella C.

2. L'inosservanza di questa disposizione non dà luogo a vizio di competenza, ma può essere segnalata da qualsiasi parte al giudice investito della controversia, che, con decreto, provvederà d'ufficio a trasmettere subito il fascicolo all'ufficio giudiziario tributario di cui alla tabella sopra indicata, dandone contestuale comunicazione al Consiglio superiore della giustizia tributaria per gli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza.

Articolo 157.

(Controversie tributarie su contributo unificato tributario contro la cancelleria presso lo stesso giudice adito)

1. Quanto disposto dall'articolo 156 si applica alle controversie promosse contro atti relativi al contributo unificato tributario emessi per controversie radicate presso giudici tributari della circoscrizione ove l'autore dell'atto impugnato svolge attività di cancelleria.

CAPO II

DEI TRIBUNALI TRIBUTARI

Articolo 158.

(Sede)

1. I tribunali tributari hanno sede presso il capoluogo di provincia o il maggior capoluogo nelle varie province riunite in unico distretto, come da allegata tabella A.

Articolo 159

(Composizione)

1. La composizione di ciascun Tribunale tributario e l'ambito del suo distretto territoriale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, obbligatoria e vincolante, del Consiglio superiore della giustizia tributaria di cui al libro secondo, titolo secondo, capo II, in misura rispettivamente equivalente, secondo un composito criterio che tenga conto della quantità complessiva di ricorsi presentati e del relativo ammontare dell'intero valore di lite, con riferimento all'ultimo quinquennio. A tal fine, saranno neutralizzate -e sostituite con quelle immediatamente precedenti- le annualità del quinquennio interessate da condono, sanatoria, e da altre analoghe episodiche misure deflattive del contenzioso.

2. Costituisce articolazione interna di ciascun Tribunale tributario l'ufficio del giudice tributario di pace, composto da magistrati monocratici onorari appartenenti al tribunale. Sono assegnate, direttamente dal Presidente del tribunale tributario, ad un giudice tributario di pace le controversie di valore non superiore ad euro ventimila, da trattare e decidere a norma dell'articolo 111, tutte le controversie che abbiano ad oggetto esclusivamente questioni catastali, di cui all'articolo 2, comma 2, tutte le controversie che abbiano come parte resistente Enti fiscali diversi dalle Agenzie fiscali o dai relativi Agenti della riscossione e tutte le controversie di cui al Capo III, sez. II, del Libro primo titolo quinto del codice, riguardanti l'ottemperanza di sentenze emesse dallo stesso giudice tributario, di cui agli articoli 126 e seguenti.

3. Il tribunale tributario si articola in sezioni se è composto da almeno otto giudici. A ciascuna sezione sono assegnati non meno di quattro giudici, compresi il presidente ed il vice presidente di sezione, che si alternano nell'attività giurisdizionale in composizione collegiale o monocratica. Se in una sezione mancano i magistrati necessari per costituire il collegio giudicante o il giudice monocratico, il presidente del tribunale applica gli equivalenti magistrati di altre sezioni, con decreto motivato valido fino a tre mesi.

4. Il presidente ed il vicepresidente di sezione sono scelti fra i giudici con almeno tre anni di anzianità nell'incarico. Il presidente del tribunale è nominato fra i presidenti di sezione con

almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. Se il tribunale è composto da una sezione ordinaria unica, il presidente del tribunale è scelto fra i giudici con almeno otto anni di anzianità nell'incarico.

Articolo 160.

(Presidenza)

1. A ciascuno dei tribunali tributari è preposto un presidente, che presiede di diritto anche la prima sezione.
2. Il presidente del tribunale tributario, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione (o, in mancanza, dal vice presidente di sezione): c.d. "presidente facente funzioni", con la più alta valutazione di professionalità e, subordinatamente, prima con la maggiore anzianità nell'incarico e, poi, d'età.
3. Il presidente del tribunale tributario con oltre otto sezioni può delegare proprie attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione, qualificati come "presidenti vicari", scelti con i criteri di cui al comma 1.

CAPO III

DELLE CORTI D'APPELLO TRIBUTARIE

Articolo 161.

(Sede)

1. Le Corti d'appello tributarie hanno sede presso il capoluogo di regione o il maggior capoluogo nelle varie regioni riunite in unica circoscrizione come da allegata tabella B.

Articolo 162

(Composizione)

1. La composizione di ciascuna Corte d'appello tributaria e l'ambito della sua circoscrizione territoriale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, obbligatoria e vincolante, del Consiglio superiore della giustizia tributaria di cui al libro secondo, titolo secondo, capo II, in misura rispettivamente equivalente, secondo un composito criterio che tenga conto della quantità complessiva di ricorsi o appelli presentati e del relativo ammontare dell'intero valore di lite, con riferimento all'ultimo quinquennio. A tal fine, saranno neutralizzate - e sostituite con quelle immediatamente precedenti - le annualità del quinquennio interessate da condono, sanatoria, e da altre analoghe episodiche misure deflattive del contenzioso.
2. Ciascuna Corte d'appello tributaria può istituire, previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Giustizia Tributaria sezioni specializzate per materia e sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quelli in cui ha sede la Corte. La ripartizione per materia o per territorio delle cause in grado d'appello, nell'ambito della circoscrizione, risponde ad un mero criterio organizzativo interno, privo di alcun rilievo processuale.

3. I giudici delle corti d'appello tributarie sono nominati tra i presidenti dei tribunali tributari con almeno tre anni di anzianità nell'incarico e tra i presidenti ed i vice presidenti di sezione dei tribunali tributari con almeno otto anni di anzianità nell'incarico.

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

4. La corte d'appello tributaria si articola in sezioni, se composta da almeno otto giudici. A ciascuna sezione sono assegnati non meno di quattro giudici, compresi il presidente ed il vice presidente di sezione, che si alternano nell'attività giurisdizionale in composizione collegiale o monocratica. Se in una sezione mancano i magistrati necessari per costituire il collegio giudicante o il giudice monocratico, il presidente della corte d'appello applica gli equivalenti magistrati di altre sezioni, con decreto motivato valido fino a tre mesi.

5 Il presidente ed il vicepresidente di sezione sono scelti fra i giudici di corte d'appello tributaria con almeno tre anni di anzianità nell'incarico. Il presidente della corte d'appello tributaria è nominato fra i presidenti di sezione con almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. Se la corte d'appello tributaria è composta da una sezione unica, il presidente è scelto fra i giudici con almeno otto anni di anzianità nell'incarico.

Articolo 163

(Presidenza)

1. A ciascuna delle Corti d'appello tributarie è preposto un presidente, che presiede di diritto anche la prima sezione.
2. Il presidente della Corte d'appello tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione (o, in mancanza, dal vice presidente di sezione), avente la qualifica di "presidente facente funzioni" con la più alta valutazione di professionalità e, subordinatamente, prima con la maggiore anzianità nell'incarico e, poi, con la maggiore età.
3. Il presidente della corte d'appello tributaria con oltre otto sezioni può delegare proprie attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione, con la qualifica di "presidente vicario", scelti con i criteri di cui al comma 2.
4. Il presidente della corte d'appello tributaria con sezioni distaccate può delegare proprie attribuzioni non giurisdizionali, limitatamente alle sedi delocate, al presidente di sezione distaccata, avente la qualifica di "presidente delegato", scelto con i criteri di cui al comma 2.

CAPO IV

DELLA SEZIONE TRIBUTARIA
DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Articolo 164.

(Composizione)

1. Fatta salva la competenza delle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la giurisdizione tributaria di legittimità è esercitata dalla sezione tributaria della Corte di cassazione secondo le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con le disposizioni processuali di cui al libro I. Essa è composta da almeno trentacinque giudici, ripartiti con decreto presidenziale in cinque sottosezioni, in ragione delle materie assegnate. Tale ripartizione delle cause per materia risponde ad un mero criterio organizzativo interno, privo di alcun rilievo processuale.

Articolo 165.

(Disciplina)

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

1. L'organizzazione ed il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione segue la propria regolamentazione interna. I componenti della Sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione non possono esercitare anche le funzioni di magistrati tributari di carriera od onorari presso i Tribunali tributari o le Corti d'appello tributarie; è fatta loro salva l'opzione di cui all'articolo 148, comma 12, penultimo ed ultimo alinea.

CAPO V
REGOLE DISCIPLINARI
Articolo 166.
(Doveri comportamentali)

1. Il magistrato tributario esercita le proprie funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

Articolo 167.
(Regime disciplinare)

1. Ai magistrati tributari, di carriera ed onorari, si applica il medesimo regime disciplinare previsto per i correlati magistrati ordinari, di carriera ed onorari, per quanto ad essi compatibile.

TITOLO SECONDO
SORVEGLIANZA E AUTOGOVERNO
CAPO I
POTERI E DOVERI DI SORVEGLIANZA
Articolo 168
(Poteri di sorveglianza del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e su tutti i magistrati tributari attraverso il Consiglio superiore della giustizia tributaria.

Articolo 169
(Rapporti con il Consiglio Superiore della Giustizia tributaria)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio superiore della giustizia tributaria e ai presidenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie informazioni circa il funzionamento della giurisdizione tributaria.

Articolo 170
(Rapporti con il Parlamento)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia tributaria.

Articolo 171
(Vigilanza del Consiglio Superiore della giustizia tributaria)

1.Il Consiglio superiore della giustizia tributaria esercita la vigilanza su tutti gli uffici giudiziari e su tutti i magistrati tributari.

Articolo 172

(Vigilanza dei Presidenti dei Tribunali tributari e delle Corti d'appello tributarie)

1.I presidenti delle corti d'appello tributarie esercitano la vigilanza sugli altri magistrati del medesimo ufficio e sulla attività dei tribunali tributari aventi sede nella propria circoscrizione.

Articolo 173

(Obblighi di relazione annuale)

1. I presidenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie relazionano annualmente al Consiglio superiore della giustizia tributaria, per i provvedimenti di competenza, sulla qualità e sull'efficienza dei servizi di cancelleria dei propri rispettivi uffici e circoscrizioni.

CAPO II

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Articolo 174

(Composizione)

1. E' istituito il Consiglio superiore della giustizia tributaria, con autonoma sede in Roma.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è composto:

a) da un magistrato tributario di cassazione, designato dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto per la carica;

b) da quattro magistrati di carriera delle corti d'appello tributarie, componenti elettivi ordinari;

c) da nove magistrati di carriera dei tribunali tributari, componenti elettivi di medio termine;

d) da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazioni distinte per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascun ramo del Parlamento, nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni ramo del Parlamento elegge un esperto scegliendolo fra i professori ordinari di università in materia tributaria e un altro esperto scegliendolo fra i soggetti iscritti da almeno dieci anni all'Ordine degli Avvocati o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, limitatamente alla Sezione A dell'apposito albo. Il parlamento può eleggere esperti anche diversi, scelti tra magistrati di qualsiasi giurisdizione, in servizio o in stato di quiescenza, di carriera od onorari.

3. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria di nomina parlamentare non possono partecipare ai concorsi per magistrato tributario, di carriera od onorario, per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

4. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria diversi dai magistrati tributari di carriera, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in

ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

Articolo 175

(Durata dell'incarico)

1. Ogni componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria dura in carica sei anni; i componenti di cui all'articolo 174, comma 2, lettera c), ricevono un mandato elettorale che inizia a metà consiliatura e termina a metà della successiva consiliatura.

Articolo 176

(Sostituzioni nell'incarico)

Se un componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria, eletto dai magistrati tributari territoriali nel corso del sessennio, cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente omologo primo dei non eletti nel medesimo collegio elettorale del magistrato cessato. Se cessa un componente eletto dal Parlamento, il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all'elezione del sostituto per il restante periodo. Analogamente si procede per il componente di diritto designato dal Presidente della sezione tributaria della Corte di Cassazione.

Articolo 177.

(Elezione del Presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Nell'adunanza immediatamente successiva ad ogni elezione, ordinaria e di medio termine, il Consiglio elegge il Presidente tra tutti i propri componenti a maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni – una al giorno- ed, all'occorrenza, procede al successivo ballottaggio fra i due candidati alla fine più votati. Se nessuno di tali due candidati risulta eletto nel ballottaggio, il Presidente è scelto tra costoro per sorteggio.

Articolo 178.

(Durata in carica del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria resta in carica un triennio, rinnovabile con la medesima procedura fino a che è componente del Consiglio. Dopo la scadenza del triennio, o lo scioglimento del Consiglio, e fino all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono svolte dal magistrato tributario di cassazione già designato componente di diritto dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.

Articolo 179

(Poteri del Presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Il Presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria:

a) chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di indire le elezioni dei componenti in quota magistrati territoriali;

b) chiede ai Presidenti delle Camere di provvedere alla elezione dei componenti in quota parlamentare;

c) chiede al Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione di provvedere alla designazione del magistrato tributario di cassazione, componente di diritto;

d) convoca e presiede il Consiglio superiore della giustizia tributaria.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal VicePresidente, scelto dallo stesso Presidente al momento del proprio insediamento tra tutti i consiglieri in carica nel triennio successivo.

Articolo 180.

(Ineleggibilità dei componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Non possono essere eletti al Consiglio superiore della giustizia tributaria, e ne sono altresì esclusi dal voto, oltre ai magistrati onorari *ratione status*, i magistrati tributari di carriera ai quali, nel triennio precedente la giornata elettorale, sia stata irrogata una sanzione disciplinare più grave di quella minima.

2. Il periodo di ineleggibilità ed esclusione dal voto di cui al comma precedente si raddoppia nel caso di irrogazione di qualsiasi altra sanzione disciplinare nel medesimo triennio.

3. Nessun componente elettivo è rieleggibile per le successive due consiliature.

Articolo 181

(Elezione del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Al fine di garantire una equilibrata e continuativa rappresentanza territoriale, sono eletti componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria di cui alle lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 174, rispettivamente i 4 magistrati d'appello più votati su base collegiale unica nazionale, con elezioni ordinarie ed i magistrati di tribunale più votati in ciascuno dei 9 collegi elettorali territoriali, indicati nell'allegata tabella D, con elezioni di medio termine. A parità di voti è eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio e, poi, d'età; in caso di rinuncia, subentra, per i magistrati d'appello: il primo dei non eletti su base nazionale, per i magistrati di tribunale: il primo dei non eletti nel medesimo collegio. Le elezioni ordinarie e quelle di medio termine -limitate ai nove magistrati di tribunale- hanno luogo con un'alternanza triennale. Il componente di diritto e quelli in quota parlamentare seguono la cadenza temporale dei componenti elettivi ordinari.

2. Ogni elezione dei componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria ha luogo in un giorno festivo, ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 21, il terzo mese anteriore alla scadenza della consiliatura, per quanto riguarda le elezioni ordinarie, oppure il terzo mese anteriore alla scadenza di medio termine; sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita per la giornata elettorale.

3. I magistrati tributari territoriali possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato del collegio elettorale di propria appartenenza nella giornata elettorale; le schede che votano più di un candidato sono interamente nulle.

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

4. L’ultimo trimestre della consiliatura, oppure il terzo mese anteriore alla scadenza di medio termine, il Consiglio superiore della giustizia tributaria procede alla preparazione delle operazioni elettorali, assicurando per il resto solamente i provvedimenti necessari ed urgenti, nonché l’ordinaria amministrazione (c.d. trimestre elettorale).

5. Il terzo mese anteriore alla scadenza della consiliatura, oppure il terzo mese anteriore alla scadenza di medio termine, il Consiglio superiore della giustizia tributaria, nomina con propria delibera l'ufficio elettorale centrale, che si insedia presso lo stesso Consiglio ed è costituito da un presidente di corte di appello tributaria, che lo presiede, e da due presidenti di tribunale tributario. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre omologhi magistrati supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento; possono essere nominati componenti dell’ufficio elettorale centrale soltanto magistrati tributari che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari.

6. Le candidature, per un solo collegio elettorale (nazionale o territoriale), devono essere presentate all'ufficio elettorale centrale, a mezzo plico raccomandato, almeno trenta giorni prima della giornata elettorale mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Il candidato per le elezioni di medio termine può anche esercitare le funzioni in uffici giudiziari tributari appartenenti ad altro diverso collegio territoriale elettorale. Ciascun candidato è presentato da almeno dieci magistrati tributari di carriera del medesimo collegio elettorale per cui concorre; le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede, purché tutte appartenenti a magistrati del medesimo collegio elettorale per cui concorre.

7. Nessun magistrato territoriale può presentare più di un candidato, né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma del medesimo presentatore.

8. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti di ciascun candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 180 e verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7; con provvedimento motivato, immediatamente esecutivo, esclude, o ammette con riserva, le candidature non valide o contestate, trasmettendo le candidature ammesse al Consiglio superiore della giustizia tributaria. L'elenco ufficiale dei candidati è pubblicato nel portale web istituzionale del Consiglio, pagina “Avvisi legali”, è affisso nella sala magistrati di ogni ufficio giudiziario tributario territoriale ed inviato per posta elettronica a tutti i magistrati tributari professionali. Nell’elenco ufficiale dei candidati deve figurare anche l’annotazione di esclusione dalla candidatura o d’ammissione con riserva.

9. Presso ciascuna corte di appello tributaria è istituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, che assicura il regolare svolgimento delle operazioni di voto, composto dal presidente dell’ufficio giudiziario, o da un magistrato da questi designato, che lo presiede, e da due magistrati tributari, nominati dal medesimo presidente almeno venti giorni prima della giornata elettorale. Sono nominati altresì tre omologhi supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Possono essere componenti

degli uffici elettorali circoscrizionali magistrati tributari di carriera che, -nella giornata elettorale - appartengono alla medesima circoscrizione e fruiscano dei diritti elettorali attivi e passivi di cui all'articolo 180. Non si applica quanto previsto dal precedente comma 5, ultimo alinea.

10. Gli uffici elettorali circoscrizionali predispongono il seggio elettorale secondo le indicazioni dell'ufficio elettorale centrale, presiedono -con la costante presenza di almeno due componenti- alle operazioni di voto e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi ed il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio si svolgono, nel medesimo locale ove è allestito il seggio elettorale, alle ore dieci del giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni provvisoriamente decise, si dà atto nel processo verbale.

11. Dopo che l'Ufficio elettorale centrale ha sciolto ogni precedente riserva, con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria cessante, la proclamazione di tutti eletti avviene con D.P.C.M., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il mese precedente la scadenza della consiliatura, oppure il mese anteriore alla scadenza di medio termine, per essere efficace il primo giorno del mese successivo a tale data.

Articolo 182

(Reclami e decisioni)

1. I successivi reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali, non hanno effetto sospensivo; sono indirizzati al Consiglio superiore della giustizia tributaria nella rinnovata composizione, al quale debbono pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. di proclamazione degli eletti.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria decide sulle contestazioni verbalizzate nei seggi elettorali e sui reclami successivamente presentati, nella sua prima adunanza, come da separato regolamento emanato dallo stesso Consiglio.

Articolo 183

(Convenzioni telematiche)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria può convenzionarsi con primarie aziende del settore al fine di consentire anche alternative, volontarie ed affidabili operazioni telematiche di presentazione dei candidati e di voto da *device* domestici, previa registrazione al portale *web* del Consiglio superiore della giustizia tributaria.

Articolo 184.

(Attribuzioni del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami presentati per le elezioni;

b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;

c) delibera sull'indizione dei concorsi di cui agli articoli 148 e 149;

d) delibera sull'assegnazione degli incarichi e sui trasferimenti, con le modalità di cui all'articolo 151;

e) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie interessate;

f) predispone la relazione annuale di cui all'articolo 170;

g) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

h) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie divise in sezioni;

i) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi di cui all'articolo 189 e di consulenti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale, a migliorare le capacità organizzative e a promuovere l'autovalutazione dei magistrati e del personale di cancelleria; la partecipazione a tali iniziative è obbligatoria;

l) esprime parere sugli schemi di regolamento, di protocolli d'intesa e di convenzioni previsti dalla presente legge o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e dell'ufficio interno dei giudici tributari di pace, nonché delle corti d'appello tributarie, compresi gli uffici del massimario circoscrizionale;

m) esprime parere sulla ripartizione fra i compartimenti di cui all'articolo 207, comma 3 e fra tribunali tributari e corti d'appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;

n) esprime parere sul decreto di cui agli articoli 147 e 189, comma 2, relativo all'indennità aggiuntiva al trattamento economico;

o) autorizza l'istituzione delle sezioni specializzate per materia e delle sezioni distaccate degli uffici giudiziari tributari;

p) procede allo scadere di ogni triennio alle valutazioni di professionalità ed accerta il permanere delle condizioni di idoneità fisica e psichica, comprovata con apposita certificazione medico-fiscale;

q) formula le proposte e le attribuzioni di cui all'articolo 190, commi 1 e 2 e disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento del segretariato generale di cui all'articolo 191;

r) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria vigila sul funzionamento e può disporre ispezioni nei confronti dei magistrati territoriali, affidandone l'esecuzione a suoi

componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio superiore della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da magistrati territoriali. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete comunque il rimborso delle mere spese documentate, nella misura prevista dal trattamento di missione per la qualifica rivestita.

Articolo 185.

(Convocazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è convocato:

a) d'ufficio:

1) il primo giorno lavorativo dopo i quindici giorni successivi all'elezione;

2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

b) dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno sei dei suoi componenti.

Articolo 186.

(Deliberazioni del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria delibera con la presenza di almeno dodici componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a voto palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente. L'astenzione equivale a voto contrario.

Articolo 187.

(Trattamento dei componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato.

2. Ai componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria spetta, se residenti fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Articolo 188.

(Scioglimento del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Qualora ne sia impossibile il funzionamento, il Consiglio superiore della giustizia tributaria è sciolto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le elezioni straordinarie, per una nuova consiliatura, sono indette entro un mese dalla pubblicazione del decreto di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo, con le differenziate modalità di cui all'articolo 181. I candidati territoriali per le nomine di medio termine, eccezionalmente, resteranno in carica solo per un triennio, e potranno ricandidarsi, avendone ogni altro requisito, per il sessennio successivo.

2. Fino alla proclamazione dei nuovi eletti, i quattro componenti già eletti dal parlamento ed il componente di diritto continuano in regime di *prorogatio* al fine di assicurare i provvedimenti necessari ed urgenti, nonché l'ordinaria amministrazione. Alla

proclamazione dei nuovi eletti ed alla designazione del nuovo magistrato tributario di cassazione componente di diritto, cessa ogni proroga.

Articolo 188.

(Autonomia contabile del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e sul portale web del CSGT.

3. Il Consiglio affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse a un Collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in servizio, designato dal Presidente della Corte dei conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o discipline similari. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete comunque il rimborso delle mere spese documentate, nella misura prevista dal trattamento di missione per la qualifica rivestita.

Articolo 189.

(Ufficio studi)

1. Presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi con i compiti di:

a) acquisire, elaborare e fornire ogni elemento utile alla predisposizione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria, di cui all'articolo 170;

b) predisporre e pubblicare sul portale web del Consiglio e sul portale ItalgiureWeb dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione, una propria diretta selezione, tratta dai massimari della giurisprudenza tributaria territoriale, come da separato regolamento, coordinando direttamente la rilevazione, la classificazione e l'ordinamento in massime delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti più significativi della Giustizia Tributaria emessi nelle circoscrizioni territoriali, all'occorrenza annotate con riferimenti alla giurisprudenza tributaria della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché alla giurisprudenza penale tributaria dei distretti di Corte d'appello insistenti nelle circoscrizioni tributarie;

c) organizzare sull'intero territorio nazionale, anche d'intesa con la Scuola Superiore della Magistratura, con università ed altre istituzioni pubbliche, nonché con convenzioni stipulate con soggetti privati, corsi, convegni, incontri e seminari di studio fra magistrati, al fine di favorirne formazione e costante aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata di ogni evento di studio sono definiti dal Consiglio, che ne nomina i coordinatori ed i

relatori nonché, se a numero chiuso, ne ammette i frequentatori secondo criteri oggettivi di operatività;

d) curare ogni attività di studio e di raccolta di informazioni e notizie di diritto tributario, da pubblicare in emeroteca sul portale *web* del Consiglio;

2. L' Ufficio studi è diretto da un magistrato territoriale, nominato con motivato decreto del presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria, che riceve un'indennità aggiuntiva mensile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, se non esonerato dallo svolgimento delle proprie funzioni giudicanti. Il magistrato direttore dell'ufficio studi si gioverà della diretta collaborazione di ciascun magistrato territoriale direttore o vice direttore dell'ufficio del massimario, sia nazionale sia circoscrizionale.
3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria può distaccare, a richiesta degli interessati ed in diretto ausilio a ciascun proprio componente, un magistrato territoriale che non viene esonerato dallo svolgimento delle proprie funzioni giudicanti.
4. Per gli incarichi di cui al presente articolo che non sono retribuiti, compete comunque il rimborso delle mere spese documentate, nella misura prevista dal trattamento di missione per la qualifica rivestita.

TITOLO TERZO
SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E DI CANCELLERIA

CAPO I
SEGRETARIATO GENERALE

Articolo 190.
(Segretariato generale del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio superiore della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale del Segretariato generale.
2. L'assegnazione e la revoca di personale al Segretariato di cui al comma 1 è preventivamente approvata dal Consiglio superiore della giustizia tributaria. Le posizioni dirigenziali possono essere ricoperte da magistrati tributari da porre fuori ruolo, con le medesime procedure adottate nel ministero della giustizia per i magistrati ordinari.

Articolo 191.
(Regolamento di organizzazione)

1. Con proprio regolamento di organizzazione il Consiglio superiore della giustizia tributaria disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale.

CAPO II
UFFICI DI CANCELLERIA TERRITORIALI

Articolo 192.
(Ufficio di cancelleria presso il tribunale tributario e la corte d'appello tributaria)

1. E' istituito presso ogni sede di tribunale tributario e di ogni corte d'appello tributaria, comprese le sedi delle sezioni distaccate, un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria di autofunzionamento.

2. Agli uffici sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale di cui all'articolo 193.

Articolo 193.

(Ruolo unico del personale degli uffici di cancelleria)

1. E' istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali, del segretariato generale della giustizia tributaria e dell'ufficio del garante dei diritti del contribuente.
2. Al personale addetto spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel ruolo unico e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio della giustizia tributaria.

4. Con la stessa procedura sono determinate all'occorrenza le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici delle cancellerie territoriali, del segretariato generale della giustizia tributaria e dell'ufficio del garante dei diritti del contribuente in diretta correlazione alle variazioni delle piante organiche di cui agli articoli 159, comma 1 e 162, comma 1.

TITOLO TERZO
DISPOSIZIONI FINALI DI RACCORDO E TRANSITORIE

CAPO I
CONTINUITA' FUNZIONALI DEGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Articolo 194.

(Disposizioni relative agli apparati giudiziari di primo e di secondo grado)

1. Al fine di assicurare la continuità funzionale della giustizia tributaria, i processi di cui all'art. 145, comma 2, del libro primo, sono assegnati a sezioni stralcio, eccezionalmente costituite da giudici tributari di pace in primo grado e magistrati tributari ausiliari in secondo grado, rispettivamente presiedute dal Presidente del tribunale tributario e dal Presidente della corte d'appello tributaria, che possono farsi sostituire nei relativi collegi giudicanti da magistrati di carriera da loro designati con decreto.

Articolo 195.

(Proroga del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria)

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria resta in carica nell'attuale composizione fino all'esaurimento del residuo periodo di consiliatura, mutando immediatamente denominazione in Consiglio Superiore della Giustizia Tributaria ed assumendone ogni competenza, al fine di assicurare la continuità funzionale della giustizia tributaria. Durante tale frazione di consiliatura, per ogni eventuale cessazione volontaria, o d'ufficio conseguente alla perdita dello status per i componenti già eletti tra i magistrati tributari, sarà nominato dal presidente della sezione tributaria della corte di cassazione un magistrato tributario di cassazione. Per tutti i consiglieri cessati si applica il precedente articolo 180, comma 3. La prima elezione del nuovo Consiglio Superiore della Giustizia Tributaria si svolgerà con le modalità indicate dall'articolo 181.

Articolo 196.

(Allocazione dell'ufficio del Garante dei diritti del contribuente)

1. L'ufficio del Garante dei diritti del contribuente è un'autonoma autorità giustiziale allocata presso ogni corte d'appello tributaria, con la medesima competenza circoscrizionale.

Agli uffici sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale di cui all'articolo 193.

Articolo 197.

(*Soppressione di uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze*)

1. La Direzione della Giustizia Tributaria, del Dipartimento delle Finanze è soppressa e tutte le competenze sono attribuite al segretariato generale del consiglio superiore della giustizia tributaria indicato all'articolo 190.

CAPO II

CONCORSI RISERVATI AI MAGISTRATI TRIBUTARI IN SERVIZIO

Articolo 198

(Presupposti per la partecipazione al concorso riservato)

1. Tutti i magistrati tributari già in servizio da almeno un triennio ai sensi del d.lgs. 545/1992, in possesso di laurea magistrale -o quadriennale vecchio ordinamento- in giurisprudenza, oppure in economia e commercio oppure ancora in una delle altre lauree equipollenti ai sensi di cui all'articolo 148 comma 2, fino al compimento del settantesimo anno d'età possono concorrere, con precedenza sui concorsi pubblici da bandire, per i ruoli organici della magistratura tributaria di carriera.

Articolo 199

(Modalità del concorso riservato)

1. Preliminarmente sarà formata una graduatoria selettiva di 2000 candidati, secondo il numero complessivo di sentenze da costoro redatte e depositate nell'ultimo triennio; solo per gli ultimi in graduatoria utile, a parità di punteggio verrà altresì valutata ogni ordinanza per 4/10 ed ogni decreto per 1/10 di punto. Sarà, quindi, formulata -per tutti i candidati utilmente collocati- una valutazione professionale dell'ultimo triennio, escludendo dalla procedura concorsuale -come non idoneo-chiunque non l'abbia superata, e facendo scorrere verso l'alto della graduatoria selettiva i successivi candidati.

2. Per i primi 2000 candidati, come sopra selezionati, sarà acquisita documentazione comprovante:

a) la cittadinanza italiana con residenza in Italia;

b) l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) l'assenza di alcuna condanna penale, di alcuna adozione di misure di prevenzione e di sicurezza, nonché di procedimenti penali in corso;

d) l'assenza di alcuna sanzione disciplinare e di procedimenti disciplinari in corso;

e) l'idoneità fisica e psichica, comprovata con apposito certificato medico; il Consiglio superiore della giustizia tributaria accerterà il permanere delle condizioni di idoneità nell'ambito delle valutazioni triennali di professionalità;

f) il possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti in tema di accesso ai pubblici impieghi.

3. Per l'esclusione di coloro che non hanno presentato in tempo utile la prescritta documentazione, scorrono verso l'alto della graduatoria selettiva i successivi candidati.

4. I primi 2000 candidati in graduatoria selettiva, potranno concorrere per i 1000 posti, complessivamente previsti per il ruolo di carriera, con la valutazione di cinque sentenze da essi redatte: una a loro scelta e quattro sorteggiate, tra tutte quelle depositate ogni singolo anno dell'ultimo triennio. Saranno altresì separatamente valutati, come punteggio aggiuntivo, tutti i loro provvedimenti giurisdizionali oggetto di massimazione, nonché di annotazione, commento e citazione nella stampa specializzata, depositati nel medesimo ultimo triennio e prodotti alla commissione esaminatrice in copia dichiarata conforme, solo dopo la formazione definitiva della graduatoria selettiva dei 2000 candidati. Infine, saranno separatamente valutati, come ulteriore separato punteggio aggiuntivo, tutte le pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio.

Articolo 200
(Commissione di valutazione)

1. La commissione di valutazione è presieduta da un magistrato di cassazione designato dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione e composta da cinquanta professori di diritto tributario provenienti da università degli studi (tra le università "private" saranno ammesse solamente le prime 10 annualmente classificate dall'istituto di ricerca dall'istituto di ricerca Cen.S.I.S. (Centro Studi Investimenti Sociali), distribuiti in 10 sottocommissioni presiedute dal professore con maggiore anzianità nell'incarico accademico e, subordinatamente, d'età.

2. Con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono determinati i criteri di valutazione per ciascuno candidato, nonché di quant'altro necessario ai fini della formazione della graduatoria unica nazionale.

3. La graduatoria unica nazionale selezionerà 1000 magistrati tributari di carriera, e sarà priva di ogni effetto di "scorrimento". I primi 500 idonei, non vincitori, potranno formulare successiva istanza per essere nominati magistrati tributari onorari, di cui all'articolo 149, specificandone la funzione di giudice tributario di pace oppure di magistrato tributario ausiliario. A domanda, i candidati vincitori potranno rinunciare irrevocabilmente alla

nomina di magistrato tributario di carriera ed optare per la nomina a magistrato tributario onorario.

4. I magistrati tributari che risulteranno vincitori del concorso riservato, continueranno ad esercitare la propria precedente funzione nella medesima sede, nei limiti dei posti disponibili, con facoltà di concorrere al successivo trasferimento in altre sedi rimaste eventualmente vacanti, tenuto conto del c.d. "effetto domino", con precedenza sui concorsi pubblici da bandire. Non sono ammesse posizioni soprannumerarie.

Articolo 201

(Termini per il concorso riservato)

1. Il concorso riservato ai magistrati tributari attualmente in servizio, previsto dagli articoli precedenti, si deve completare entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente secondo libro del Codice; i magistrati tributari risultati vincitori devono essere nominati entro il trimestre successivo.

Articolo 202

(Insediamento dei nuovi magistrati)

1. I giudici tributari di pace, i tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediati in unica data il 1° giugno 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Premesso che l'art. 116 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha denominato la regione: "Trentino - Alto Adige/Südtirol", per i relativi uffici giudiziari tributari si applica quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dal decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che raccoglie e coordina le disposizioni della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, della l. 31 dicembre 1962, n. 1777, della l. cost. 10 novembre 1971, n. 1 e della l. cost. 23 febbraio 1972, n. 1. Pertanto, in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen la giurisdizione di cui al comma 1 resta esercitata, con la medesima competenza territoriale, per il primo grado rispettivamente dai tribunali tributari di Trento e di Bolzano/Bozen e per il secondo grado rispettivamente dalle corti d'appello tributarie del Trentino e dell'Alto Adige/Südtirol.

Articolo 203

(Regolamenti di attuazione)

1. I regolamenti previsti nel secondo libro del Codice devono essere approvati entro il 31dicembre 2019.

Articolo 204

(Entrata in vigore del libro secondo)

Quanto disposto dagli articoli contenuti nel secondo libro del Codice entra in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Articolo 205

prof. avv. Cesare Glendi *Professore emerito di diritto processuale civile dell'Università di Parma*
dott. Salvatore Labruna *V.Presidente 1^sezione C.T.R. Lombardia - Direttore dell'Ufficio del Massimario della Ctr della Lombardia*

(Aule di udienza e camere di consiglio degli uffici giudiziari tributari)

1. Le aule per la pubblica udienza sono arredate con:
   a) 1 banco ad emiciclo per il collegio giudicante ed il cancelliere, 2 banchi frontali separati rispettivamente per la parte pubblica e per la parte privata, sedute frontali per il pubblico che assiste.
   b) Citazioni che sovrastano l'emiciclo *"La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. art. 101 Cost."*.
   c) Citazione sul banco dell'emiciclo *"Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. art. 3 cost."*
2. Le sale per le sedute camerali sono arredate con: tavolo rotondo e tre poltrone.
3. Le sale di lavoro in ufficio per i magistrati sono dotate di attrezzature telematiche per l'accesso a banche dati.

Articolo 206

(*Inaugurazione dell'anno giudiziario tributario presso la Corte di cassazione e le corti d'appello tributarie. Uso della toga)*

1. Ogni anno, presso l'aula magna della corte di cassazione, un sabato di gennaio, si celebra l'inaugurazione nazionale dell'anno giudiziario tributario.
2. Ogni anno, presso l'aula magna di ciascuna corte d'appello tributaria, o di altro ufficio giudiziario della medesima sede, un sabato di febbraio o marzo, si celebra l'inaugurazione circoscrizionale dell'anno giudiziario tributario.
3. Le cerimonie si svolgono come da separato regolamento emanato dal Consiglio Superiore della giustizia tributaria.
4. L'uso della toga per tutti i magistrati tributari e per tutti i difensori tributari abilitati segue la normativa e la prassi amministrativa, rispettivamente, della magistratura ordinaria e dell'ordine forense.

Articolo 207

(Allocazione degli uffici giudiziari tributari)

1. Gli uffici giudiziari tributari di ogni grado, che hanno sede nel medesimo comune, sono allocati nel medesimo compendio immobiliare per condividere le aule di udienza, le camere di consiglio, l'aula magna attrezzata per la video-conferenza e l'udienza telematica prevista dall'articolo 16, comma 4, del d.l. n. 119/2018, gli spazi di accoglienza del pubblico ed i servizi di autofunzionamento (gestione del personale dipendente e dei servizi di contabilità, economato, vigilanza e pulizie).
2. Gli uffici giudiziari tributari sono allocati nelle adiacenze degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili o militari al fine di condividere, oltre alle citate infrastrutture, i servizi di trasporto urbano e le esigenze di pubblica sicurezza.
3. Ai fini meramente organizzativi, per la gestione territoriale delle risorse, sono istituiti i seguenti compartimenti di riferimento:
   a) nord-ovest: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia;
   b) nord-est: Trentino - Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, ed Emilia-Romagna;

c) centro: Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna;
d) sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

TABELLE

Tabella A

*Distretti territoriali di Tribunale tributario (**Art 158**)*

Tabella B

*Circoscrizioni territoriali di Corte d'appello tributaria (**Art. 161**)*

Tabella C

*Deroga della competenza territoriale per controversie tributarie nelle quali è parte un magistrato tributario (**Art. 156**)*

Tabella D

*Collegi territoriali per le elezioni al C.S.G.T. di medio termine (**Art. 181**)*